



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione economia domestica

- Responsabilità civile privata
- Mobilia domestica
- Cyber Plus
- Assicurazioni complementari e servizi

Edizione 10.2021

L'essenziale in breve

4

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Validità temporale	6
A4	Durata del contratto	6
A5	Cambiamento di abitazione e di domicilio	6
A6	Persone assicurate	6
A7	Disdetta del contratto	6
A8	Premi	7
A9	Franchigia	7
A10	Adeguamento contrattuale da parte di AXA	7
A11	Obblighi di diligenza e altri obblighi	7
A12	Obblighi d'informazione	7
A13	Sinistro	7
A14	Assicurazione multipla	8
A15	Principato del Liechtenstein	8
A16	Diritto applicabile e foro competente	8
A17	Sanzioni	8

Parte B Copertura di base responsabilità civile privata

B1	Danni di responsabilità civile assicurati	9
B2	Validità territoriale	9
B3	Prestazioni assicurate	9
B4	Esclusione delle pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi	12
B5	Esclusioni generali Assicurazione di responsabilità civile privata	12

Parte C Coperture aggiuntive responsabilità civile privata

C1	Uso di veicoli privati di terzi	13
C2	Uso di veicoli di car sharing e a noleggio	13
C3	Danni di animali domestici ad appartamenti in locazione	14
C4	Responsabilità civile cacciatore	14
C5	Locatari di cavalli	15

Parte D Copertura di base mobilia domestica

D1	Mobilia domestica assicurata	16
D2	Sottoassicurazione	16
D3	Adeguamento automatico della somma assicurata	16
D4	Validità territoriale	16
D5	Spese assicurate	17
D6	Valori pecuniari	17
D7	Rischi e danni assicurati	17
D8	Coperture di base mobilia domestica: BASIC, COMFORT, ALL RISK	19
D9	Esclusioni generali Assicurazione mobilia domestica	20
D10	Esclusioni secondo la copertura di base ALL RISK e Mobilia domestica protezione completa	20

Parte E Coperture aggiuntive mobilia domestica

E1	Rottura di elementi in vetro / pietra dei mobili	21
E2	Rottura di finestre, lavandini e vetri dello stabile	21
E3	Costruzioni all'aperto	21
E4	Terremoti ed eruzioni vulcaniche	22
E5	Abitazioni mobili	22

Parte F

Mobilia domestica protezione completa

F1	Smartphone, tablet ed elettronica d'intrattenimento	24
F2	Biciclette, biciclette elettriche e attrezzi sportivi	24
F3	Bagaglio	24
F4	Occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari di carattere medico	25
F5	Gioielli, orologi e strumenti musicali	25
F6	Oggetti d'arte, collezioni e antiquariato	25

Parte G

Cyber Plus

G1	Conti online e carte di credito	27
G2	Mobbing online e diritti d'autore	27
G3	Shopping online	28
G4	Protezione giuridica – prestazioni e costi	29
G5	Recupero dati, rimozione di virus e assistenza informatica	31

Parte H

Assicurazioni complementari e servizi

H1	Colpa grave	32
H2	Perdita di chiavi e servizio chiavi	32
H3	Servizio d'emergenza artigiani	33
H4	Assistance bicicletta e e-bike	33

Parte I

Sinistro

I1	Aspetti generali	35
I2	Possibili modalità di notifica del sinistro ad AXA	35
I3	Obblighi in caso di sinistro	35
I4	Procedura peritale nell'assicurazione mobilia domestica	35

Parte J

Indennizzo

J1	Responsabilità civile privata	36
J2	Assicurazione mobilia domestica, assicurazioni complementari e servizi	36
J3	Cyber Plus	37
J4	Riduzione dell'indennizzo	37
J5	Esigibilità dell'indennizzo	37
J6	Prescrizione	37

Parte K

Definizioni

Definizioni	38
-------------	----

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

L'assicuratore per la copertura di protezione giuridica nell'ambito dell'assicurazione Cyber Plus è AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Ernst-Nobs-Platz 7, 8004 Zurigo (di seguito indicata come «AXA-ARAG»), affiliata di AXA Assicurazioni SA.

Cosa è assicurato?

L'assicurazione copre, a scelta, la responsabilità civile privata, i beni mobili appartenenti alla mobilia domestica privata oppure entrambi. A titolo integrativo, con l'assicurazione Cyber Plus nonché mediante diverse coperture aggiuntive e servizi, possono essere assicurati anche ulteriori cose e rischi.

L'esatta estensione delle coperture e la cerchia delle persone assicurate sono specificate nella polizza.

Nel caso dell'assicurazione economia domestica si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Quali rischi e danni possono essere assicurati?

Responsabilità civile privata

Nella copertura di base responsabilità civile privata sono assicurati i danni corporali e materiali che le persone assicurate cagionano involontariamente nell'ambito privato, tra l'altro anche in veste di capofamiglia, sportivo, locatario o ciclista. L'assicurazione copre anche la difesa dalle pretese ingiustificate in materia di responsabilità civile avanzate nei confronti delle persone assicurate (protezione giuridica passiva).

Coperture aggiuntive di responsabilità civile privata:

- uso di veicoli privati di terzi
- uso di veicoli di car sharing e a noleggio
- danni di animali domestici ad appartamenti in locazione
- cacciatori
- locatari di cavalli

Mobilia domestica

Nella copertura di base mobilia domestica è possibile scegliere tra le varianti BASIC, COMFORT e ALL RISK. Le coperture di base BASIC e COMFORT assicurano la mobilia domestica contro i danni dovuti a incendio, eventi naturali, furto e acqua. Nella copertura di base ALL RISK la mobilia domestica è inoltre assicurata contro il danneggiamento e la perdita.

Coperture aggiuntive di mobilia domestica:

- furto semplice fuori dell'abitazione
- rottura di elementi in vetro / pietra dei mobili
- rottura di finestre, lavandini e vetri dello stabile
- costruzioni all'aperto
- terremoti
- abitazioni mobili
- protezione completa (All Risk per singole categorie di dispositivi e oggetti)

Cyber Plus

L'assicurazione Cyber Plus copre misure di prevenzione e di reazione, nonché prestazioni di protezione giuridica e finanziarie. Possono essere stipulate le seguenti coperture:

- conti online e carte di credito
- mobbing online e diritti d'autore
- shopping online
- recupero dati, rimozione di virus e assistenza informatica

Assicurazioni complementari e servizi

Mediante le coperture aggiuntive e i servizi è possibile assicurare rischi speciali:

- colpa grave
- perdita di chiavi e servizio chiavi
- servizio d'emergenza artigiani
- assistance bicicletta e e-bike

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

La copertura della responsabilità civile privata non comprende tra l'altro:

- danni propri: danni a persone o cose di una persona assicurata o a cose di una persona con essa convivente;
- danni da usura o da logorio: questa fattispecie riguarda segnatamente l'usura, il logoramento o la sollecitazione eccessiva, soprattutto negli appartamenti in locazione. La copertura non comprende tantomeno i danni dovuti a modifiche apportate consapevolmente all'oggetto in locazione (fori da tasselli o chiodi e/o relativa richiusura, ecc.);
- danni che appaiono prevedibili o il cui verificarsi doveva essere ritenuto molto probabile;
- danni connessi al compimento di un crimine o delitto intenzionale o al tentativo di tali atti.

L'assicurazione mobilia domestica non copre tra l'altro:

- veicoli a motore (esclusi ciclomotori e biciclette elettriche), rimorchi, barche a vela e a motore nonché aeromobili;
- le cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione;
- le cose per le quali è in corso un'assicurazione separata (ad es. assicurazione oggetti di valore o assicurazione cellulare).

L'assicurazione Cyber Plus non copre tra l'altro:

- danni materiali a dispositivi elettronici nonché cose mobili a uso professionale;
- violazioni della personalità come conseguenza di una provocazione da parte di una persona assicurata, nonché in relazione allo svolgimento di un'attività di natura politica o religiosa;
- costi per servizi e viaggi.

Tutte le esclusioni vigenti sono riportate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

Nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile privata, AXA si fa carico delle spese per le richieste di risarcimento danni giustificate e per la difesa contro le pretese ingiustificate.

Nell'ambito dell'assicurazione mobilia domestica, AXA paga di norma il valore a nuovo delle cose che sono state danneggiate o risultano scomparse a seguito di eventi assicurati.

Nell'assicurazione Cyber Plus vengono erogate nell'ordine prestazioni dagli ambiti prevenzione, reazione, protezione giuridica e prestazioni finanziarie. Nell'ambito delle prestazioni finanziarie, per le cose assicurate AXA rimborsa di norma il danno patrimoniale causato, il prezzo d'acquisto completo o parziale oppure i costi per un esperto.

L'indennizzo massimo per sinistro e la franchigia applicabile sono indicati nella polizza. Qualora per determinate cose e spese trovino applicazione altri limiti di prestazione, tale fattispecie è parimenti specificata nella polizza o nelle presenti CGA.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella polizza. Qualora nella copertura della mobilia domestica sia stato concordato un adeguamento automatico della somma assicurata, le somme assicurate e i premi per la mobilia domestica vengono adeguati per ogni anno di assicurazione.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

In funzione delle circostanze specifiche, le persone assicurate devono aver cura in modo adeguato delle cose assicurate e a proteggerle con misure appropriate contro i rischi assicurati.

In caso di sinistro, la persona assicurata è tenuta a informare tempestivamente AXA.

In caso di violazione degli obblighi di diligenza e di notifica tale da influire sulle cause, sull'entità o sull'accertamento del danno, AXA ha la facoltà di ridurre o rifiutare le prestazioni.

Ulteriori obblighi sono riportati nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Quando e come deve essere presentata la notifica di sinistro?

In caso di sinistro, l'avente diritto deve informare tempestivamente AXA o i fornitori di servizi/provider da essa autorizzati e certificati.

La notifica di sinistro può essere effettuata come segue:

- per telefono
- online attraverso l'app myAXA oppure mediante l'apposito modulo di notifica di sinistro disponibile all'indirizzo [AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)
- per iscritto

AXA è autorizzata a richiedere a titolo integrativo anche una notifica di sinistro in forma scritta

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data che è indicata nella polizza.

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

L'assicurazione di responsabilità civile privata copre i danni cagionati durante il periodo di validità del contratto. Nell'assicurazione di mobilia domestica, nell'assicurazione Cyber Plus nonché nelle assicurazioni complementari e servizi sono coperti gli eventi che si verificano durante il periodo di validità del contratto. La durata del contratto è riportata nella polizza.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Il termine s'intende rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione; qualora risulti necessaria una visita medica, questo periodo si estende a quattro settimane.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte K.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dei-dati](https://www.axa.ch/protezione-dei-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Nella polizza sono specificate le assicurazioni e le coperture stipulate. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Validità territoriale

L'ambito di validità territoriale si fonda sulle disposizioni della rispettiva assicurazione.

A3 Validità temporale

L'assicurazione di responsabilità civile privata copre i danni cagionati durante il periodo di validità del contratto. Nell'assicurazione di mobilia domestica, nell'assicurazione Cyber Plus nonché nelle assicurazioni complementari e servizi sono coperti gli eventi che si verificano durante il periodo di validità del contratto.

A4 Durata del contratto

A4.1 Inizio

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

A4.2 Copertura assicurativa provvisoria

AXA ha la facoltà di rifiutare una proposta di assicurazione. Un'eventuale copertura assicurativa provvisoria si estingue una volta trascorsi tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la comunicazione di rifiuto, ma in ogni caso 60 giorni dopo il rilascio della conferma di copertura provvisoria da parte di AXA. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A4.3 Durata del contratto

Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. In assenza di disdetta, dopo la scadenza il contratto si rinnova automaticamente di volta in volta per un ulteriore anno. Un diritto di disdetta annuale eventualmente convenuto è indicato specificamente nella polizza.

A5 Cambiamento di abitazione e di domicilio

I cambiamenti di abitazione devono essere notificati ad AXA entro 30 giorni dalla data del trasloco. AXA ha il diritto di adattare il premio alla nuova situazione abitativa. Qualora lo stipulante trasferisca il proprio domicilio all'interno della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, l'assicurazione è operante anche presso il nuovo luogo di rischio e durante il trasloco. Se lo stipulante lascia definitivamente il proprio domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno di assicurazione in corso oppure, su richiesta dello stipulante, alla data della partenza.

A6 Persone assicurate

L'assicurazione copre tutte le persone indicate nominativamente nella polizza e che convivono con lo stipulante. Una comunità abitativa si configura quando il domicilio (certificato di domicilio / certificato di deposito della documentazione) e l'indirizzo delle persone assicurate e dello stipulante risultano identici. I nominativi delle persone assicurate devono essere notificati ad AXA.

Copertura automatica

Le persone minorenni (ossia di età inferiore a 18 anni) sono incluse automaticamente nella copertura della polizza senza menzione nominativa, a condizione che vivano assieme allo stipulante nella stessa comunità abitativa. Gli adulti (di età superiore ai 18 anni) che non sono indicati nominativamente nella polizza beneficiano di una copertura automatica della durata massima di 12 mesi dal loro ingresso nella comunità abitativa dello stipulante. Qualora una o più persone escano dalla comunità abitativa dello stipulante, la copertura assicurativa a loro favore è operante automaticamente ancora per 30 giorni.

A7 Disdetta del contratto

A7.1 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), fino a tre mesi prima della scadenza.

Se la durata del contratto supera i tre anni, le parti possono disdirlo, per iscritto o in altra forma testuale, per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi.

Qualora sia stato convenuto un diritto di disdetta annuale, entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale, per la fine dell'anno di assicurazione, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi.

A7.2	Disdetta in caso di sinistro Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi: • da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta. • da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta. Dopo che sono state erogate prestazioni dagli ambiti prevenzione e reazione nel quadro dell'assicurazione Cyber Plus non è previsto alcun diritto di disdetta.
-------------	---

A7.3	Disdetta in caso di assicurazione multipla Fa stato quanto indicato alla disposizione A14.
-------------	--

A7.4	Disdetta da parte dello stipulante a seguito di adeguamento contrattuale da parte di AXA Fa stato quanto indicato alla disposizione A10.
-------------	--

A8 Premi

A8.1	Importo e scadenza del premio Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata. Qualora nella copertura di mobili domestica sia stato concordato un adeguamento automatico della somma assicurata, i premi vengono adeguati di conseguenza di anno in anno.
-------------	---

A8.2	Ribassi e agevolazioni Eventuali ribassi e agevolazioni sono indicati nella polizza.
-------------	--

A9 Franchigia

Le franchigie sono indicate nella polizza. Ulteriori regolamentazioni relative alle franchigie sono riportate alle disposizioni J1, J2 e J3.

A10 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

A10.1	Comunicazione di AXA AXA può adeguare il contratto con effetto a partire dall'inizio di ogni anno di assicurazione, qualora si verifichino cambiamenti nei seguenti ambiti: • premi; • regolamentazione della franchigia; • limitazioni delle prestazioni in caso di copertura degli eventi naturali. La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire allo stipulante almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.
--------------	--

A10.2	Disdetta da parte dello stipulante Lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero l'assicurazione di responsabilità civile privata, l'assicurazione mobili domestica e l'assicurazione Cyber, nonché le assicurazioni complementari e servizi, per la fine dell'anno di assicurazione in corso. La rispettiva parte di contratto disdetta si estingue alla scadenza dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.
--------------	--

A10.3	Assenso all'adeguamento contrattuale In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.
--------------	---

A10.4	Modifiche senza diritto di disdetta Per i seguenti adeguamenti contrattuali non è previsto alcun diritto di disdetta a favore dello stipulante: • modifica di contributi, tasse, premi, franchigie e coperture regolamentati per legge; • variazione delle somme assicurate e dei premi a seguito di adeguamento automatico della somma assicurata; • variazioni dei premi a seguito di cessazione di agevolazioni a cui non si ha più diritto; • variazioni dei premi a seguito di adeguamento del numero di persone assicurate o soggette al pagamento dei premi; • variazione dei premi o delle prestazioni a favore dello stipulante.
--------------	---

A11 Obblighi di diligenza e altri obblighi

Fa stato quanto indicato alla disposizione I3.

A12 Obblighi d'informazione

A12.1	Comunicazione con AXA Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.
--------------	--

A12.2	Sinistro Fa stato quanto previsto dalle disposizioni I1 e I2.
--------------	---

A12.3	Adeguamento contrattuale da parte di AXA Fa stato quanto indicato alla disposizione A10.
--------------	--

A12.4	Assicurazione multipla Fa stato quanto previsto alla disposizione A14.
--------------	--

A12.5	Disdetta del contratto Fa stato quanto indicato alla disposizione A7.
--------------	---

A13 Sinistro

Fa stato quanto riportato nella Parte I.

A14 Assicurazione multipla

A14.1 Obbligo di notifica

Se per le stesse cose assicurate sono in corso o vengono stipulati ulteriori contratti di assicurazione contro gli stessi rischi e per la stessa durata, deve esserne data comunicazione immediata ad AXA.

A14.2 Disdetta

AXA può disdire l'assicurazione entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione circa l'assicurazione multipla. Il contratto si estingue dopo quattro settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

Se si è assicurato per sbaglio più volte, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto stipulato successivamente. Questo deve avvenire entro quattro settimane dopo la scoperta dell'assicurazione multipla. La disdetta deve essere inviata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

A15 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A16 Diritto applicabile e foro competente

A16.1 Diritto applicabile

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese sono preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A16.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A17 Sanzioni

AXA non fornirà copertura assicurativa, pagamenti di sinistri o altre prestazioni nella misura in cui la fornitura di tali prestazioni esporrebbe AXA a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi di qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite o qualsiasi sanzione commerciale o economica, legge o regolamento dell'Unione europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera.

Parte B

Copertura di base responsabilità civile privata

B1 Danni di responsabilità civile assicurati

L'assicurazione copre la responsabilità civile legale di una persona privata in relazione al suo comportamento nella vita quotidiana. L'assicurazione copre i seguenti danni:

- danni corporali: uccisione, ferimento o danneggiamento di persone;
- danni materiali: danneggiamento o perdita di cose;
- danni ad animali: uccisione, ferimento, perdita o danneggiamento di animali.

Rientrano in questa fattispecie in particolare i danni di responsabilità civile causati da un comportamento colposo, ad es. in veste di

- capofamiglia;
- detentore di animali;
- sportivo;
- conducente di bicicletta ed e-bike (bicicletta elettrica con pedalata assistita fino a max 25 km/h);
- locatario di case, appartamenti o locali;
- locatario o comodatario di cose e veicoli;
- proprietario unico di immobili, serbatoi annessi e terreni in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- detentore e conducente di aeromodelli e droni, esclusi i modelli e i droni soggetti a obbligo di autorizzazione da parte dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
- kitesurfer;
- autore di danni ambientali;
- detentore di abitazioni mobili, camper e rimorchi abitabili (roulotte) stazionati in un luogo fisso e non immatricolati.

L'assicurazione copre anche i danni di responsabilità civile causati dalle seguenti persone:

B1.1 Impiegati e ausiliari

L'assicurazione copre le pretese per danni causati a terzi da parte di impiegati e ausiliari durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito privato di una persona assicurata. Questa copertura supplementare non è operante per i lavoratori indipendenti e per gli impiegati di un'impresa.

B1.2 Persona terza incaricata della sorveglianza

L'assicurazione copre i danni causati dagli animali di una persona assicurata o dai suoi figli minorenni assicurati quando si trovano temporaneamente sotto la custodia di terzi. L'assicurazione non copre i sorveglianti la cui attività è retribuita.

B2 Validità territoriale

Salvo diversamente indicato, l'assicurazione è operante in tutto il mondo.

B3 Prestazioni assicurate

B3.1 Assunzione di pretese di responsabilità civile giustificate

AXA si fa carico dell'importo al cui pagamento la persona assicurata è tenuta in forza del diritto legale a un risarcimento, fino a concorrenza della somma assicurata riportata nella polizza.

B3.2 Difesa contro le pretese di responsabilità civile ingiustificate

Qualora le pretese di responsabilità civile risultino ingiustificate, AXA copre la difesa dalle stesse (protezione giuridica passiva), fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza.

B3.3 Assunzione facoltativa di responsabilità (assunzione dei danni in assenza di un diritto legale a un risarcimento)

Su richiesta dello stipulante, nei seguenti casi AXA copre le pretese avanzate anche se non sussiste alcuna responsabilità civile legale, fino a concorrenza di un importo di CHF 100 000:

B3.3.1 Persone incapaci di discernimento o interdette

Danni causati da figli incapaci di discernimento di una persona assicurata oppure da persone assicurate interdette/incapaci di discernimento.

B3.3.2 Detentore di animali

Danni causati dagli animali di una persona assicurata.

B3.3.3 Persona terza incaricata della sorveglianza

Danni che i figli minorenni assicurati di una persona assicurata cagionano a una persona terza incaricata della loro sorveglianza ai sensi della disposizione B1.2.

B3.3.4 Persona affetta da demenza

Danni causati da una persona assicurata affetta da demenza che convive con lo stipulante. Il danno deve essere causato in stato di incapacità di discernimento. Questa copertura si applica anche se la persona affetta da demenza è lo stipulante stesso, purché la richiesta di assunzione facoltativa di responsabilità provenga dal rappresentante legale (cfr. anche CC 333).

B3.4 Veicoli a motore

L'assicurazione copre i danni causati da una persona assicurata nelle seguenti circostanze:

B3.4.1 come passeggero di veicoli a motore di terzi o a veicoli a motore di terzi;

B3.4.2 come conducente o detentore di veicoli a motore per i quali non è prescritta alcuna assicurazione legale di responsabilità civile (oppure non sarebbe prescritta se i veicoli fossero immatricolati in Svizzera). I danni a tali veicoli sono assicurati soltanto se gli stessi non sono di proprietà di una persona assicurata e non vengono presi a noleggio o in prestito per un periodo superiore a 12 mesi;

B3.4.3 come conducente di go-kart di terzi utilizzati occasionalmente su piste riservate appositamente a tale attività. I danni causati all'impianto e al go-kart stesso non sono coperti. Le prestazioni vengono assunte esclusivamente a titolo sussidiario;

B3.4.4 danni a rimorchi abitabili (roulotte) o camper di terzi stazionati in un luogo fisso per scopi abitativi.

B3.5	Bicicletta, e-bike e ciclomotore L'assicurazione copre i danni cagionati da una persona assicurata in veste di conducente di biciclette o e-bike (biciclette elettriche) con pedalata assistita fino a 25 km/h. Per ciclomotori ed e-bike con pedalata assistita fino a 45 km/h, questa copertura trova applicazione a titolo integrativo (ossia in via sussidiaria) all'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria ai sensi di legge. In assenza di tale assicurazione, l'obbligo di prestazione di AXA decade. L'assicurazione copre altresì i danni ai suddetti veicoli stessi, laddove non appartengano a una persona assicurata e non vengano presi a noleggio o in prestito per un periodo superiore a 12 mesi.	B3.9.2	L'assicurazione copre una casa di vacanza che viene utilizzata direttamente da una persona assicurata e che è di sua proprietà esclusiva. Deve inoltre trattarsi di una casa unifamiliare e al suo interno non è ammessa la presenza di attività commerciali.
		B3.9.3	È considerato come proprietà esclusiva ai sensi delle disposizioni B3.9.1 e B3.9.2 un immobile di cui la totalità delle quote di proprietà si trova nella disponibilità delle persone assicurate.
		B3.9.4	I danni cagionati da persone assicurate in veste di proprietari per piani di appartamenti destinati ad uso proprio sono coperti da AXA soltanto se • la rispettiva causa è riconducibile a parti di fabbricato che sono oggetto del diritto esclusivo del proprietario per piani, oppure la cui causa si trova in parti del fabbricato, nei locali o negli impianti di uso comune; • i danni vengono cagionati durante l'esercizio del diritto di proprietà in capo a un proprietario per piani assicurato. La copertura assicurativa è operante a titolo integrativo (ossia in via sussidiaria) dell'assicurazione responsabilità civile immobili della comunità dei comproprietari ed è valevole per la parte che eccede la somma assicurata della copertura di responsabilità civile immobili (copertura della differenza della garanzia).
B3.6	Natanti e aeromobili L'assicurazione copre i danni cagionati da una persona assicurata in veste di utente di un natante o di un aeromobile per il quale non è prescritta alcuna assicurazione legale di responsabilità civile (oppure non sarebbe prescritta se il natante o l'aeromobile fosse immatricolato in Svizzera). L'assicurazione copre altresì la responsabilità civile in veste di detentore e conducente di aeromodelli e droni non soggetti a obbligo di autorizzazione da parte dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), nonché in veste di kitesurfer. I danni a natanti e aeromobili sono assicurati soltanto se gli stessi non sono di proprietà di una persona assicurata e non vengono presi a noleggio o in prestito per un periodo superiore a 12 mesi. L'assicurazione non copre i danni cagionati dalle persone assicurate in veste di membri di associazioni a natanti e aeromobili messi a disposizione, inclusi i relativi accessori.		Esclusioni: • qualora la comunità dei comproprietari avanzi una pretesa di risarcimento danni nei confronti di una persona assicurata, dalla copertura è esclusa la parte del danno corrispondente alla quota di proprietà della persona assicurata in veste di proprietario per piani conformemente all'iscrizione nel registro fondiario; • se la comunità di comproprietari non ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile immobili, l'assicurazione di responsabilità civile privata non copre alcun danno.
B3.7	Ulteriori veicoli / Veicoli di tendenza L'assicurazione copre i danni cagionati da una persona assicurata durante l'utilizzo di un veicolo per il quale non è prescritta alcuna assicurazione legale di responsabilità civile (oppure non sarebbe prescritta se il veicolo fosse immatricolato in Svizzera). I danni a tali veicoli sono assicurati se gli stessi non sono di proprietà di una persona assicurata e non vengono presi a noleggio o in prestito per un periodo superiore a 12 mesi. L'assicurazione non copre i danni cagionati dalle persone assicurate in veste di membri di associazioni a veicoli di tendenza messi a disposizione.	B3.9.5	Tutte le prestazioni di cui alla disposizione B3.9 trovano applicazione soltanto per gli immobili ubicati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
B3.8	Danni come locatario L'assicurazione copre i danni causati da una persona assicurata in qualità di locatario di appartamenti, case, stanze o altri locali. L'assicurazione copre anche i danni a box per cavalli presi in locazione.	B3.10	Terreni L'assicurazione copre la responsabilità civile in relazione a terreni non edificati che sono di proprietà esclusiva di una persona assicurata, oppure che sono dati, presi in affitto o in locazione da una persona assicurata. I terreni non possono servire per scopi di lucro propri, salvo laddove il fatturato da essi conseguito non superi CHF 20 000 all'anno. Questo limite vale anche in caso di locazione. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile in relazione a capanni da giardino o altre strutture funzionali alla gestione di terreni non edificati. La copertura comprende altresì la responsabilità civile della persona assicurata in veste di proprietario di un terreno sul quale si trova un immobile assicurato ai sensi della disposizione B3.9. Tutte le prestazioni elencate trovano applicazione soltanto per i terreni ubicati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
B3.9	Immobili La responsabilità civile assicurata prevede le seguenti limitazioni:	B3.11	Serbatoi I danni cagionati da serbatoi sono parimenti assicurati se l'impianto è funzionale a un immobile assicurato ai sensi della disposizione B3.9. Tutte le prestazioni elencate trovano applicazione soltanto per i serbatoi ubicati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
B3.9.1	L'assicurazione copre un immobile abitato dalla persona assicurata e comprensivo di un massimo di tre appartamenti. L'immobile deve essere di proprietà esclusiva di una persona assicurata. Qualora all'interno dell'immobile si trovi un'attività commerciale, l'assicurazione è operante soltanto alle seguenti condizioni: • l'attività commerciale viene gestita da una persona assicurata; • si tratta di un'attività professionale indipendente; • il reddito lordo da attività lucrativa conseguito (fatturato) ammonta al massimo a CHF 20 000 l'anno.		

B3.12	Committente dell'opera L'assicurazione copre la responsabilità civile della persona assicurata in qualità di committente privato • di immobili che dopo la costruzione sarebbero considerati come assicurati; • di progetti di costruzione relativi a immobili assicurati. La copertura assicurativa è operante soltanto se la somma di costruzione secondo il codice dei costi di costruzione (preventivo), comprensiva di prestazioni proprie e onorari, non eccede l'importo di CHF 100 000. Esclusione: I progetti di costruzione in rapporto con sonde e registri interrati non sono assicurati. Tutte le prestazioni elencate trovano applicazione soltanto per gli immobili ubicati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
B3.13	Attività lucrativa indipendente
B3.13.1	L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante alla persona assicurata dall'esercizio di un'attività professionale indipendente (svolta anche a titolo accessorio), a condizione che non venga superato un reddito lordo annuo da attività lavorativa (fatturato) di CHF 20 000. La copertura comprende altresì i dipendenti e gli ausiliari della persona assicurata (escl. aziende o professionisti indipendenti, come ad es. subappaltatori). L'assicurazione non copre le aziende aventi forma legale di persona giuridica.
B3.13.2	L'assicurazione copre anche i danni ai locali presi in locazione da una persona assicurata per lo svolgimento di un'attività professionale indipendente ai sensi della disposizione B3.13.1.
B3.13.3	Esclusioni L'assicurazione non copre la responsabilità civile • in caso di pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per prestazioni che questi hanno erogato a favore del danneggiato; • per i danni corporali subiti da un dipendente di una persona assicurata, laddove il dipendente abbia subito tali danni nell'esercizio delle sue funzioni professionali; • in caso di pretese riguardanti l'adempimento di contratti o risarcimenti, in quanto un contratto non è stato onorato oppure non è stato onorato correttamente. Questa fattispecie concerne segnatamente i seguenti casi: – danni e difetti a cose fabbricate o fornite, oppure a lavori eseguiti dalla persona assicurata stessa o da un terzo da questa incaricato, se la causa di tali danni e difetti risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nella prestazione lavorativa; – danni e spese relativi alla constatazione e alla riparazione dei suddetti danni e difetti; – pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito conseguenti a tali danni e difetti. Qualora in forza delle suddette fattispecie vengano avanzate pretese extracontrattuali, la copertura assicurativa viene meno • per i danni dovuti all'azione di campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti ed energia nucleare; • per le pretese derivanti dalla consegna di brevetti, licenze, risultati di ricerca e formule di terzi; • per le pretese avanzate in relazione a danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad es. per vendita su commissione o per esposizione), oppure prese in affitto,

	to, in leasing o in locazione. Sono esclusi i locali presi in locazione ai sensi della disposizione B3.13.2;
	• per i danni a cose sulle quali una persona assicurata ha esercitato un'azione cosciente e volontaria nell'ambito della sua attività professionale e dei relativi preparativi; • per le pretese avanzate in relazione all'amianto.
B3.14	Autore di danni ambientali L'assicurazione copre la responsabilità civile legale per i danni corporali o materiali determinati da inquinamento dell'ambiente
B3.14.1	a condizione che esso sia riconducibile a un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richieda pure provvedimenti immediati, come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme per la popolazione, l'adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni;
B3.14.2	causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali i carburanti e i combustibili allo stato liquido, gli acidi, le basi e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scarico), qualora detta fuoriuscita sia conseguente al perforamento per ruggine o a perdite in un impianto stabilmente fissato al terreno assicurato e/o all'immobile assicurato, laddove la perdita riscontrata richieda misure immediate ai sensi della disposizione B3.14.1.
B3.14.3	Esclusioni La copertura assicurativa non è operante • qualora più eventi simili, che producono il medesimo effetto (ad es. infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a ripetuto gocciolio; ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili), richiedano i provvedimenti di cui sopra che, però, non sarebbero necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente; • in relazione al ripristino di specie e di habitat protetti; • per i danni determinati dal perturbamento dello stato dell'aria, della flora e della fauna nonché di acque e suoli che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile; • per richieste di risarcimento in relazione a residui di un inquinamento.
B3.14.4	Obblighi La persona assicurata è tenuta a provvedere affinché la trasformazione, la raccolta, il deposito, la depurazione e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità con le disposizioni di legge e delle autorità. Per i serbatoi trovano inoltre applicazione i seguenti obblighi: • le manutenzioni devono essere effettuate in conformità alle prescrizioni vigenti; • le riparazioni necessarie devono essere effettuate immediatamente e i guasti e/o malfunzionamenti devono essere riparati con la massima celerità.
B3.15	Spese per la prevenzione dei danni Qualora a seguito di fuoriuscita, spargimento o scarico erronéo di sostanze dannose per il terreno o per le acque si configuri il pericolo imminente di un danno alle acque sotterranee o alla proprietà di terzi, AXA paga le spese per la prevenzione del danno dovute ai sensi di legge. Da tale importo viene dedotto il valore dei beni eventualmente recuperati e di altri vantaggi rivenienti a una persona assicurata dall'intervento di prevenzione. Altre spese per la prevenzione dei danni non sono assicurate.

B4 Esclusione delle pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi

L'assicurazione non copre le pretese di regresso e di compensazione per prestazioni che i richiedenti hanno corrisposto ai danneggiati in relazione a danni

- per i quali una persona assicurata è civilmente responsabile ai sensi delle disposizioni B1.1 e B1.2 oppure in veste di committente dell'opera ai sensi della disposizione B3.12;
- che AXA risarcisce nell'ambito dell'assunzione facoltativa di responsabilità ai sensi della disposizione B3.3;
- cagionati durante l'uso di veicoli a motore di terzi, conformemente alle disposizioni C1 e C2.

B5 Esclusioni generali Assicurazione di responsabilità civile privata

L'assicurazione non copre la responsabilità civile della persona assicurata nelle seguenti circostanze

B5.1 come detentore e a seguito dell'utilizzo di veicoli a motore e di rimorchi agganciati di qualsiasi tipo, laddove per essi sia prescritta per legge un'apposita assicurazione di responsabilità civile, ovvero lo sarebbe se gli stessi fossero immatricolati in Svizzera. Per una deroga a tale principio, si veda la disposizione B3.4.

B5.2 come detentore e a seguito dell'utilizzo di natanti e aeromobili, laddove per essi sia prescritta per legge un'apposita assicurazione di responsabilità civile, ovvero lo sarebbe se gli stessi fossero immatricolati in Svizzera. Si veda a tale riguardo anche la disposizione B3.6.

B5.3 come utente di veicoli a motore, natanti e aeromobili messi a disposizione da un club o da un'associazione.

B5.4 per i danni a cose di una persona assicurata (danni propri) o a cose di una persona con essa convivente. L'assicurazione non copre parimenti la responsabilità civile per danni corporali arrecati a una persona assicurata (danni propri) o a una persona con essa convivente.

B5.5 per i danni a cose che una persona assicurata prende in locazione o in leasing per una durata illimitata oppure prende in prestito, in locazione o in leasing per un periodo superiore a 12 mesi. Questa esclusione non trova applicazione per i danni come locatario di cui alla disposizione B3.8.

B5.6 per i danni a cose sulle quali o con le quali una persona assicurata esplica un'attività retribuita, a condizione che il danno si sia verificato durante lo svolgimento di tale attività.

B5.7 per i danni a denaro, cartevalori, documenti, progetti o materiale militare che una persona assicurata ha ricevuto in uso o in custodia. Lo stesso principio trova applicazione anche per i danni consequenziali.

B5.8 per i danni dovuti all'usura, soprattutto negli appartamenti in locazione. Questa fattispecie riguarda segnatamente l'usura, il logoramento o i danni derivanti da una sollecitazione eccessiva. L'assicurazione non copre parimenti i danni dovuti a una modifica intenzionale della cosa locata (fori da tasselli, chiodi e simili), nonché il loro ripristino nello stato originario.

B5.9 per i danni come locatario causati da animali domestici, laddove la durata concordata della locazione sia illimitata o superiore a 12 mesi.

B5.10 per i danni derivanti dall'utilizzo di autoveicoli, natanti o aeromobili per viaggi non consentiti dalla legge o dalle autorità, o non autorizzati dal detentore.

B5.11 per i danni che appaiono prevedibili o il cui verificarsi doveva essere ritenuto molto probabile.

B5.12 per i danni a cose verificatisi a seguito dell'azione prolungata di intemperie, temperatura, umidità, fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori, liquidi, vibrazioni o causati gradualmente dagli animali.

B5.13 per i danni causati da persone assicurate in veste di appartenenti a o durante attività per conto dell'esercito svizzero, della protezione civile, del servizio civile o dei pompieri. Sono esclusi in via generale i danni che le persone assicurate causano in veste di appartenenti a un esercito estero.

B5.14 per i danni che una persona assicurata causa se trasmette una malattia contagiosa a persone, animali o piante.

B5.15 per i danni che si verificano se una persona assicurata commette o cerca di commettere intenzionalmente un crimine o un delitto.

B5.16 per le pretese derivanti da danni patrimoniali che una persona assicurata ha cagionato a qualcun altro e che non sono riconducibili a un danno corporale o materiale assicurato. È fatta salva la perdita del sostentamento.

B5.17 per i danni conseguenti a una responsabilità assunta contrattualmente che eccede la responsabilità legale.

B5.18 per i danni in relazione al mancato adempimento di obblighi di assicurazione di natura contrattuale o legale.

B5.19 per i danni in relazione alla perdita, al furto o al danneggiamento di chiavi e tessere con codice di qualsiasi tipo e per qualsiasi uso; ad es. chiavi di casa e di appartamento, chiavi aziendali, chiavi di autovetture, chiavi di hotel, chiavi di locali di associazioni o club, chiavi per cassette di sicurezza bancarie, chiavi di alloggi per le vacanze.

B5.20 per i danni ai cavalli presi in prestito o a noleggio, in custodia temporanea o montati per conto di terzi (incl. danni alla sella e alle briglie).

B5.21 per i danni derivanti dall'attività di cacciatore.

B5.22 per i danni derivanti dalla partecipazione di veicoli a motore a corse, rally o altre simili competizioni, ai sensi dell'art. 72 LCStr; durante le relative prove o altri spostamenti con il veicolo sui percorsi di gara o di prova ufficiali.

B5.23 per i danni a cose e animali trasportati sopra o all'interno di rimorchi di veicoli a motore.

B5.24 per aeromodelli e droni soggetti a obbligo di autorizzazione da parte dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Parte C

Coperture aggiuntive responsabilità civile privata

C1 Uso di veicoli privati di terzi

C1.1 Danni di responsabilità civile assicurati

L'assicurazione copre la responsabilità civile in veste di conducente (non di passeggero) di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate privati di terzi, la responsabilità civile per i rimorchi ammessi legalmente alla circolazione di tali veicoli, nonché la responsabilità civile in veste di conducente di natanti e aeromobili utilizzati a titolo gratuito.

La copertura è operante anche per i veicoli del datore di lavoro, nonché per i veicoli aziendali presi in prestito da privati, per uso privato a titolo gratuito per un massimo di 3 giorni consecutivi e al massimo 3 volte per ogni anno di assicurazione.

C1.2 Veicoli assicurati

L'assicurazione copre i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate, i rimorchi ammessi legalmente alla circolazione di tali veicoli, nonché natanti e aeromobili (di seguito indicati congiuntamente come veicoli) utilizzati da persone assicurate e soggetti a obbligo legale di un'assicurazione di responsabilità civile (in assenza di tale assicurazione, l'obbligo di prestazione di AXA decade integralmente).

L'assicurazione non copre

- i veicoli che sono immatricolati a nome di una persona assicurata o di una persona con essa convivente;
- i veicoli presi a noleggio;
- i veicoli che vengono utilizzati nell'interesse o su incarico del datore di lavoro, ovvero che sono funzionali a un'attività professionale;
- i veicoli impiegati nell'ambito di attività di car sharing;
- i veicoli presi in leasing da una persona assicurata;
- tutti i veicoli dell'industria dei veicoli a motore. Tra questi rientrano anche i veicoli di rimpiazzo e a noleggio, nonché i veicoli durante giri di prova;
- i veicoli di proprietà di un club o di un'associazione;
- i veicoli immatricolati a nome di una ditta, se una persona assicurata detiene quote significative di questa ditta e occupa una posizione dirigenziale all'interno della stessa;
- i veicoli immatricolati a nome di una ditta individuale di una persona assicurata.

C1.3 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre

- la responsabilità civile, nella misura in cui le pretese non risultino assicurate dall'assicurazione di responsabilità civile del veicolo (copertura sussidiaria). In assenza dell'assicurazione prescritta ai sensi di legge, l'obbligo di prestazione di AXA decade integralmente;
- la perdita del bonus relativa all'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria ai sensi di legge. La franchigia relativa all'assicurazione di responsabilità civile nonché un eventuale regresso per colpa grave nei confronti del conducente non sono coperti;
- la responsabilità civile per i danni al veicolo conseguenti alle operazioni di carico e scarico, al rifornimento con il carburante sbagliato, all'imbrattamento dell'interno del veicolo nonché la responsabilità civile quale autore

di danni ai vetri e di danni al veicolo causati da incendio e fuoco. I danni causati da incendio e fuoco sono assicurati solo a condizione che non sussista alcun difetto tecnico. Questa enumerazione è esaustiva;

- la responsabilità civile per i danni al veicolo conseguenti a una collisione, laddove non siano coperti da un'assicurazione casco. In presenza di un'assicurazione casco, viene assunta la rispettiva perdita del bonus e un'eventuale franchigia, ma non un'eventuale riduzione delle prestazioni per colpa grave nei confronti del conducente.

Per i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate sono inoltre coperte le spese di rimorchio e di recupero, nonché quelle per un veicolo sostitutivo.

Per le autovetture fino a 3,5 tonnellate con targa professionale, l'assicurazione copre quanto segue:

- danni arrecati al veicolo in occasione di un giro di prova all'interno dell'area aziendale, laddove essi non siano coperti attraverso un'assicurazione casco. La targa professionale deve essere intestata all'azienda sull'area della quale è occorso il sinistro.

C1.4 Esclusioni

Oltre alle esclusioni di cui alla disposizione B5, l'assicurazione non copre la responsabilità civile per i seguenti danni:

- i danni alle masserizie di trasloco trasportate con un veicolo a motore fino a 3,5 tonnellate, un natante o un aeromobile;
- i danni d'esercizio al veicolo, in particolare i danni che non sono riconducibili all'azione violenta di una forza esterna oppure i danni determinati da guasto o difetto intrinseco (ad es. mancanza o congelamento di liquidi, manipolazione errata, difetto o fatica del materiale, usura, sollecitazione eccessiva, guasti di componenti elettrici o elettronici);
- il furto e il tentativo di furto in relazione a un veicolo assicurato. Se il furto è coperto da un'assicurazione casco, in caso di responsabilità della persona assicurata AXA si fa carico della franchigia.

C2 Uso di veicoli di car sharing e a noleggio

C2.1 Danni di responsabilità civile assicurati

L'assicurazione copre la responsabilità civile di una persona assicurata in veste di conducente (non di passeggero) di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate di terzi, la responsabilità civile per i rimorchi ammessi legalmente alla circolazione di tali veicoli, nonché la responsabilità civile in veste di conducente di natanti e aeromobili utilizzati dietro pagamento di un corrispettivo oppure messi a disposizione da un club, un'associazione o dal datore di lavoro.

C2.2 Veicoli assicurati

L'assicurazione copre i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate, i rimorchi ammessi legalmente alla circolazione di tali veicoli, nonché natanti e aeromobili (di seguito indicati congiuntamente come veicoli) utilizzati da persone assi-

curate e soggetti a obbligo legale di un'assicurazione di responsabilità civile (in assenza di tale assicurazione, l'obbligo di prestazione di AXA decade integralmente), che

- sono presi a noleggio o vengono utilizzati nell'ambito di attività di car sharing;
- sono messi a disposizione per l'uso privato da parte del datore di lavoro di una persona assicurata e sono condotti da questa o da altre persone che vivono nella stessa economia domestica;
- sono messi a disposizione da un club o un'associazione. Il conducente deve essere socio del club o membro dell'associazione, oppure agire per conto del club. L'assicurazione copre anche i veicoli privi di un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria ai sensi di legge che vengono messi a disposizione dal club o dall'associazione per l'uso privato.

L'assicurazione non copre

- i veicoli che sono immatricolati a nome di una persona assicurata o di una persona con essa convivente;
- i veicoli che vengono utilizzati nell'interesse o su incarico del datore di lavoro, ovvero che sono funzionali a un'attività professionale;
- i veicoli di rimpiazzo dell'industria dei veicoli a motore e i veicoli di tale industria durante giri di prova;
- i veicoli presi in leasing da una persona assicurata o per cui è stato sottoscritto dalla stessa un abbonamento auto;
- i veicoli presi a noleggio per un periodo pari o superiore a 6 mesi;
- i veicoli immatricolati a nome di una ditta, se una persona assicurata detiene quote significative di questa ditta e occupa una posizione dirigenziale all'interno della stessa;
- i veicoli immatricolati a nome di una ditta individuale di una persona assicurata.

C2.3 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre

- la responsabilità civile, nella misura in cui le pretese non risultino assicurate dall'assicurazione di responsabilità civile del veicolo (copertura sussidiaria). In assenza dell'assicurazione prescritta ai sensi di legge, l'obbligo di prestazione di AXA decade integralmente;
- la perdita del bonus relativa all'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria ai sensi di legge. La franchigia relativa all'assicurazione di responsabilità civile nonché un eventuale regresso per colpa grave nei confronti del conducente non sono coperti;
- la responsabilità civile per i danni al veicolo conseguenti alle operazioni di carico e scarico, al rifornimento con il carburante sbagliato, all'imbrattamento dell'interno del veicolo nonché la responsabilità civile quale autore di danni ai vetri e di danni al veicolo causati da incendio e fuoco. I danni causati da incendio e fuoco sono assicurati solo a condizione che non sussista alcun difetto tecnico. Questa enumerazione è esaustiva;
- la responsabilità civile per danni da collisione causati al veicolo utilizzato, laddove essi non siano coperti da un'assicurazione casco. L'indennizzo massimo è indicato nella polizza. In presenza di un'assicurazione casco, viene assunta la rispettiva perdita del bonus e un'eventuale franchigia, ma non un'eventuale riduzione delle prestazioni per colpa grave nei confronti del conducente.

Per i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate sono inoltre coperte le spese di rimorchio e di recupero, nonché quelle per un veicolo sostitutivo.

C2.4 Esclusioni

Oltre alle esclusioni di cui alla disposizione B5, l'assicurazione non copre la responsabilità civile per i seguenti danni:

- i danni alle masserizie di trasloco trasportate con un veicolo a motore fino a 3,5 tonnellate, un natante o un aeromobile;
- i danni d'esercizio al veicolo, in particolare i danni che non sono riconducibili all'azione violenta di una forza esterna oppure i danni determinati da guasto o difetto intrinseco (ad es. mancanza o congelamento di liquidi, manipolazione errata, difetto o fatica del materiale, usura, sollecitazione eccessiva, guasti di componenti elettrici o elettronici);
- il furto e il tentativo di furto in relazione a un veicolo assicurato. Se il furto è coperto da un assicuratore casco, in caso di responsabilità della persona assicurata AXA si fa carico della franchigia di questa assicurazione casco.

L'assicurazione non copre inoltre:

- le spese per un veicolo sostitutivo (ad es. per la durata restante del noleggio).

C3 Danni di animali domestici ad appartamenti in locazione

C3.1 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre i danni causati dagli animali domestici a locali (analogamente alla disposizione B3.8) che vengono presi in locazione da persone assicurate, laddove la durata della locazione sia illimitata o superiore a 12 mesi. La copertura comprende i danni causati da animali domestici attraverso un'azione progressiva.

C3.2 Esclusioni

Le esclusioni di cui alle disposizioni B5.9 e B5.12 non hanno validità in questo ambito.

C4 Responsabilità civile cacciatore

C4.1 Danni di responsabilità civile assicurati

L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante alla persona assicurata in qualità di

- cacciatore, affittuario di una riserva di caccia, cacciatore ospite armato, guardiacaccia, capo caccia e partecipante a manifestazioni venatorie sportive;
- proprietario di installazioni (ad es. palchetti o logge per appostamenti, recinti) funzionali alle attività di caccia e alla protezione della caccia.

C4.2 Prestazioni assicurate e ambito di validità territoriale

La somma assicurata massima e l'ambito di validità territoriale sono riportati nel certificato personale di caccia.

C4.3 Esclusioni

Oltre alle esclusioni di cui alla disposizione B5, l'assicurazione non copre i danni di responsabilità civile che si verificano se una persona assicurata, in veste di cacciatore, disattende intenzionalmente alle disposizioni legali o delle autorità in materia di caccia, protezione della caccia o danni ai pascoli e alle colture. L'esclusione di cui alla disposizione B5.21 non ha validità in questo ambito.

C5 Locatari di cavalli

C5.1 Danni di responsabilità civile assicurati

L'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni

- a cavalli presi in prestito o a noleggio, in custodia temporanea o montati per conto di terzi, senza scopo di lucro;
 - alla sella e alle briglie dei cavalli montati.
-

C5.2 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre:

- le spese per i trattamenti veterinari;
- in caso di morte del cavallo, il valore di risarcimento dello stesso. Se un cavallo muore o un veterinario ne dispone l'abbattimento, AXA deve essere avvisata per tempo a riguardo, in modo che possa far eseguire un'autopsia o una perizia;
- in caso di ferimento del cavallo, un'eventuale perdita di valore dello stesso.

Se il cavallo non è temporaneamente utilizzabile, AXA si fa carico di un'indennità giornaliera di CHF 50 fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 3 000.

C5.3 Esclusioni

Oltre alle esclusioni di cui alla disposizione B5, l'assicurazione non copre i danni di responsabilità civile a cavalli tenuti a pensione da una persona assicurata. L'esclusione di cui alla disposizione B5.20 non ha validità in questo ambito.

Parte D

Copertura di base mobilia domestica

D1 Mobilia domestica assicurata

La mobilia domestica assicurata comprende tutte le cose mobili appartenenti alle persone assicurate e destinate all'uso privato. Rientrano in tale novero anche gli animali domestici (animali di piccola taglia quali cani, gatti, criceti, ecc.), gli oggetti presi in leasing o a noleggio, le cose ricevute in consegna nonché gli effetti personali degli ospiti (valori pecuniari esclusi).

La copertura comprende anche le sculture all'aperto, le installazioni edili della persona assicurata in veste di locatario che non sono incluse nell'assicurazione dello stabile (ad es. moquette posata autonomamente sopra il parquet), le costruzioni mobili comprensive del relativo contenuto (ad es. capanni da giardino senza fondamenta) nonché i ciclomotori e le biciclette elettriche (inclusi i relativi accessori), i veicoli per anziani e le sedie a rotelle di qualsiasi tipo. Fanno parte della mobilia domestica anche i dati quali programmi, download di musica e film, giochi e libri elettronici (e-book).

D1.1 Valore di assicurazione e valore di risarcimento

La mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende l'importo necessario per il riacquisto al momento del sinistro di una cosa nuova con caratteristiche analoghe a quella oggetto del sinistro (cfr. disposizione J2).

Le prestazioni di AXA sono limitate alla somma assicurata riportata nella polizza e/o alla somma assicurata definita in base all'adeguamento automatico delle somme (cfr. disposizione D3). La somma assicurata deve sempre corrispondere al valore a nuovo dell'intera mobilia domestica. Le cose che non vengono più utilizzate sono assicurate al valore attuale.

D2 Sottoassicurazione

D2.1 Applicazione della sottoassicurazione

Una sottoassicurazione si configura laddove la somma assicurata è inferiore rispetto al valore di risarcimento effettivo della mobilia domestica. È determinante la somma assicurata indicata nella polizza o applicabile in base all'adeguamento automatico delle somme. La sottoassicurazione viene verificata e calcolata separatamente per i luoghi di rischio indicati nella polizza. Di conseguenza, in caso di sinistri con danno totale o parziale il danno viene risarcito in misura pari al rapporto tra la somma assicurata e il valore di risarcimento.

In caso di danni di importo inferiore al 10 % della somma assicurata per luogo di rischio, AXA rinuncia a una riduzione delle prestazioni per sottoassicurazione. Questa regola non è applicabile per gli eventi naturali (ad es. inondazione, uragano, grandine) che sono assoggettati all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali (OS). Qualora l'ammontare del danno sia superiore al 10 % della somma assicurata, per la parte eccedente trova applicazione la regola proporzionale in materia di sottoassicurazione. In caso di somme assicurate a primo rischio, quali le coperture addizionali e di prote-

zione completa per la mobilia domestica, nonché per il furto semplice fuori dell'abitazione e per le limitazioni delle prestazioni per valori pecuniari, gioielli e costi, le regole in materia di sottoassicurazione non trovano applicazione.

D2.2 Rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di sottoassicurazione

Ove concordato nella polizza, AXA rinuncia a una riduzione delle prestazioni in caso di sottoassicurazione. Per ogni luogo di rischio, i sinistri vengono indennizzati fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza o di quella applicabile in base al relativo adeguamento automatico.

La rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di sottoassicurazione non è applicabile per gli eventi naturali (ad es. inondazione, uragano, grandine, ecc.) che sono assoggettati all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali (OS). Qualora al momento della stipulazione del contratto o di una modifica dello stesso la situazione abitativa del cliente non sia stata registrata correttamente (numero di persone, numero di locali, tipologia di immobile), trova applicazione la regola di cui alla disposizione D2.1. In caso di cambiamento di abitazione, la rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di sottoassicurazione è valida anche presso il nuovo luogo di rischio per un periodo di 30 giorni dopo il trasloco.

D3 Adeguamento automatico della somma assicurata

Ove convenuto nella polizza, la somma assicurata della copertura di mobilia domestica viene adeguata ogni anno in occasione della scadenza principale all'evoluzione di un indice di riferimento. AXA definisce l'indice e la relativa applicazione e informa i clienti nella lettera di accompagnamento all'avviso del premio successivo circa le somme assicurate e i premi per l'anno di assicurazione successivo. Le modifiche conseguenti all'adeguamento al nuovo livello dell'indice non conferiscono il diritto a operare una disdetta.

D4 Validità territoriale

D4.1 Luoghi di rischio dichiarati

La copertura assicurativa è operante presso i luoghi di rischio dichiarati nella polizza che si trovano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

D4.2 Luoghi di rischio non dichiarati

La mobilia domestica presso luoghi di rischio non dichiarati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è assicurata fino a un valore di CHF 10 000, a condizione che tale importo sia considerato nella somma assicurata di un luogo di rischio dichiarato.

Qualora il valore della mobilia domestica in un luogo di rischio non dichiarato sia superiore a CHF 10 000, tale ubicazione deve essere indicata nella polizza.

D4.3 Definizione di luogo di rischio

Un luogo di rischio è un edificio, un appartamento o un locale, nonché un rimorchio abitabile / camper che

- è di proprietà dello stipulante o di una persona assicurata o che viene preso in locazione da queste persone a tempo indeterminato o comunque per un periodo superiore a 12 mesi, ed
- è situato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Le costruzioni mobili all'indirizzo di un luogo di rischio assicurato sono assicurate conformemente alla copertura applicabile per la rispettiva ubicazione.

D4.4 Copertura fuori dell'abitazione

La mobilia domestica che si trova al di fuori dei luoghi di rischio assicurati è coperta in tutto il mondo. Se la mobilia domestica si trova presso la stessa collocazione per un periodo superiore a 12 mesi, il corrispondente luogo di rischio deve essere registrato conformemente alle regole di cui alla disposizione D4.1. Senza tale registrazione, la copertura fuori dell'abitazione per il luogo di rischio in questione si estingue alla fine dell'anno di assicurazione.

D5 Spese assicurate

L'assicurazione si assume, in aggiunta all'indennizzo, le seguenti spese, purché in relazione con un sinistro assicurato (cfr. disposizione J2.2):

- spese di sgombero;
- spese supplementari relative al costo della vita;
- spese necessarie per la sostituzione delle serrature e delle chiavi;
- spese per vetrate, porte e serrature provvisorie;
- spese per la riproduzione di documenti d'identità o di altro genere, nonché biglietti di viaggio, biglietti aerei e abbonamenti personali;
- spese per la limitazione del danno.

D6 Valori pecuniari

La copertura assicurativa comprende i valori pecuniari. Sono considerati valori pecuniari: denaro contante, carte di credito e carte cliente, biglietti trasferibili, abbonamenti, assegni di viaggio e buoni, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose tagliate sciolte, perle e francobolli non timbrati. I crediti prepagati sono parimenti equiparati a valori pecuniari.

In caso di abuso di carte di credito e carte cliente nonché di app con funzione di pagamento (ad es. TWINT), la copertura è operante a titolo integrativo (ossia in via sussidiaria) per la parte del danno per la quale il titolare della carta assicurata deve rispondere nei confronti dell'emittente della carta ai sensi delle Condizioni Generali (per quanto concerne gli obblighi, si veda la disposizione I3).

L'assicurazione non copre:

- i valori pecuniari di terzi ricevuti in consegna o custodia.

D7 Rischi e danni assicurati

D7.1 Incendio

Rientrano in questa copertura i danni causati alla mobilia domestica da:

- incendio, fumo (azione repentina e accidentale), fulmine, esplosione e implosione;
- danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa;
- bruciature (danni da bruciacchiature);
- caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di loro parti;
- scomparsa in relazione agli eventi suindicati.

D7.2 Eventi naturali

Rientrano in questa copertura i danni causati alla mobilia domestica da:

- piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scossoni;
- scomparsa in relazione agli eventi suindicati.

Non sono considerati danni determinati da eventi naturali quelli riconducibili a:

- cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, carente manutenzione del fabbricato, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti (che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli temporali più o meno lunghi);
- fuoriuscite di acqua da bacini, da altri impianti idrici artificiali, rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione;
- i danni d'esercizio che secondo l'esperienza risultano prevedibili, come i danni causati in occasione di lavori edili o di genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;
- le vibrazioni causate dal crollo di cavità create artificialmente;
- le scosse sismiche dovute a movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) o a eruzioni vulcaniche.

L'assicurazione non copre:

- i danni causati da uragani e dall'acqua a barche e navi che si trovano in acqua.

Disposizioni complementari per i danni causati da eventi naturali

Trovano applicazione le disposizioni di legge dell'«assicurazione contro i danni causati da elementi naturali» dell'«Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS)». Nell'assicurazione contro i danni causati da elementi naturali, non sono assoggettati all'OS:

- la proprietà di terzi temporanea (come gli effetti di ospiti e le cose ricevute in consegna o custodia);
- i costi (quali spese di sgombero e spese relative al costo della vita);
- valori pecuniari;
- le cose che sono definite nell'OS come deroghe all'obbligo di assicurazione.

D7.3 Furto

Rientrano in questa fattispecie i danni causati alla mobilia domestica a seguito di furto con scasso, rapina o furto semplice, purché detti danni siano constatabili attraverso tracce, testimoni o, a seconda delle circostanze, con prove convincenti.

D7.3.1 Furto con scasso

È considerato furto con scasso:

- il furto commesso da persona che si sia introdotta con la forza in un edificio o nei locali dello stesso mediante effrazione o abbia forzato un contenitore chiuso al loro interno;
- il furto commesso da persona che si sia introdotta con la forza in veicoli di qualsiasi tipo;
- il furto con scasso tentato e il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, laddove il ladro se li sia procurati mediante furto con scasso o rapina.

D7.3.2 Rapina

Per rapina s'intende il furto commesso mediante l'uso o la minaccia di violenza ai danni delle persone assicurate o di quelle attive nell'economia domestica, nonché il furto perpetrato in caso di incapacità di difesa a seguito di decesso, svenimento o infortunio.

D7.3.3 Furto semplice

Per furto semplice si intende un furto effettuato senza l'uso di violenza che non può essere considerato né furto con scasso, né tantomeno rapina (ad es. borseggio o furto con destrezza). L'assicurazione non copre i danni derivanti da perdita o smarrimento di cose.

Nell'abitazione: il furto semplice presso un'ubicazione assicurata è incluso nella copertura di base.

Assicurabile a titolo complementare e appositamente riportato sulla polizza:

Fuori dell'abitazione: il furto semplice al di fuori dei luoghi di rischio assicurati.

D7.3.4 Particolarità

- In caso di furto nell'abitazione vengono risarciti, entro i limiti della somma assicurata per la mobilia domestica, anche i danni cagionati all'edificio. Questa copertura si estende anche ai danni all'edificio in caso di furti da costruzioni mobili;
- All'interno dell'edificio, i danneggiamenti della mobilia domestica e dell'edificio stesso sono assicurati anche quando non sia stato commesso furto, purché l'autore si sia introdotto nell'edificio senza esservi autorizzato e il furto sia incluso nell'assicurazione;
- Se lo stipulante intrattiene un rapporto di locazione (appartamento in locazione), i danni cagionati all'edificio in caso di furto nell'abitazione sono assicurati solamente a titolo integrativo (ossia in via sussidiaria) rispetto a un'assicurazione degli stabili stipulata dal proprietario;
- AXA risponde del contenuto di casseforti e cassette blindate soltanto se esse vengono tenute chiuse e le chiavi e/o i codici sono portati addosso dalle persone responsabili, conservati accuratamente a casa oppure chiusi in un analogo contenitore. Queste disposizioni trovano applicazione per analogia anche alla custodia dei codici per le serrature a combinazione.

D7.3.5 L'assicurazione non copre:

- i valori pecuniari a seguito di furto semplice in casa e fuori casa;
- il furto di valori pecuniari da costruzioni mobili e veicoli di qualsiasi tipo;
- danni che si verificano in relazione a un incendio o un evento naturale.

D7.4 Acqua

Rientrano in questa copertura i danni causati alla mobilia domestica da:

- fuoriuscita di acqua o di altri liquidi da impianti di condutture, nonché dai dispositivi o dagli apparecchi ad essi collegati, che servono l'edificio nel quale si trovano le cose assicurate;
- fuoriuscita repentina e accidentale di acqua da acquari, letti idrostatici, climatizzatori mobili, umidificatori, bacini, fonti ornamentali, piscine e vasche idromassaggio che si trovano all'interno o all'esterno dell'edificio. Al di fuori dell'edificio l'assicurazione è valida solo se gli oggetti menzionati si trovano all'interno del relativo terreno;
- acqua piovana o derivante dallo scioglimento della neve e del ghiaccio, laddove essa penetri nell'edificio attraverso il tetto, da porte e finestre chiuse, dalle grondaie o dai tubi esterni di scarico;
- il rigurgito di acqua di scarico, acqua del sottosuolo o acqua di falde freatiche in pendio, anche a seguito di piene o inondazioni purché l'acqua penetri nell'edificio esclusivamente dal sottosuolo;
- danni causati dal gelo alle condutture installate dalle persone assicurate all'interno dell'edificio. L'assicurazione copre la riparazione delle condutture danneggiate e degli apparecchi ad essi collegati, nonché le spese per lo scongelamento delle condutture stesse.

L'assicurazione non copre:

- i danni causati da acqua che si infila nello stabile da abbaini aperti, tetti provvisori o aperture praticate nel tetto in occasione di costruzioni nuove, di lavori di trasformazione o di altro genere;
- i danni riconducibili a cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione o manutenzione carente del fabbricato;
- i danni causati dalla fuoriuscita di acqua da bacini o impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla rispettiva causa;
- danni che si verificano in relazione a un incendio o un evento naturale.

D8 Coperture di base mobilia domestica: BASIC, COMFORT, ALL RISK

	BASIC	COMFORT	ALL RISK
Cose e spese assicurate			
L'assicurazione copre la mobilia domestica e le spese di cui alle disposizioni D1 e D5	✓	✓	✓
Rischi e danni assicurati			
Incendio, eventi naturali, furto, acqua ai sensi della disposizione D7	✓	✓	✓
furto semplice fuori dell'abitazione ai sensi della disposizione D7.3.3	+	+	✓
rottura di elementi in vetro / pietra dei mobili ai sensi della disposizione E1	+	+	✓
Vento Danni alla mobilia domestica e, ove assicurati, a costruzioni all'aperto causati da venti con velocità inferiore a 75 km/h – Franchigia secondo l'assicurazione prevista dalla legge contro i danni causati dagli elementi naturali (OS)	–	✓	✓
Appropriazione indebita Danni conseguenti ad appropriazione indebita di mobilia domestica	–	✓	✓
ALL RISK L'assicurazione copre la mobilia domestica contro i rischi di danneggiamento e distruzione che subentrano in modo improvviso e imprevisto per effetto di forze esterne, nonché contro il rischio di perdita	–	–	✓
Prestazioni assicurate			
Per ogni luogo di rischio dichiarato, nonché fuori dell'abitazione trovano applicazione le seguenti limitazioni delle prestazioni:			
Spese sostenute in relazione a un sinistro assicurato: • spese di sgombero • spese supplementari relative al costo della vita • spese necessarie per la sostituzione delle serrature e delle chiavi • spese per vetrate, porte e serrature provvisorie • spese per la riproduzione di documenti d'identità o di altro genere, nonché titoli di viaggio, biglietti aerei e abbonamenti personali	fino al 5 % della SA, min. CHF 500	fino al 20 % della SA, min. CHF 500	fino al 20 % della SA, min. CHF 500
Spese per la limitazione del danno	fino a concorrenza della SA	fino a concorrenza della SA	fino a concorrenza della SA
Gioielli (inclusi gli orologi da tasca / da polso) • Custodia e uso normale • Custodia in un contenitore di sicurezza chiuso (cassaforte a muro oppure cassetta blindata di peso superiore a 100 kg), si veda a riguardo la disposizione D7.3.4 L'indennizzo per sinistro è limitato a:	CHF 2000 CHF 2000 CHF 2000	CHF 30 000 CHF 100 000 CHF 100 000	CHF 30 000 CHF 100 000 CHF 100 000
Strumenti e attrezzi professionali/Accessori professionali (in aggiunta alla somma assicurata per la mobilia domestica)	CHF 20 000	CHF 20 000	CHF 20 000
Valori pecuniari, incl. abuso di carte di credito ai sensi della disposizione D6 • Custodia normale • Custodia in un contenitore di sicurezza chiuso (cassaforte a muro oppure cassetta blindata di peso superiore a 100 kg), si veda a riguardo la disposizione D7.3.4 L'indennizzo per sinistro è limitato a:	CHF 2000 CHF 2000 CHF 2000	CHF 5 000 CHF 20 000 CHF 20 000	CHF 5 000 CHF 20 000 CHF 20 000
Deperimento di prodotti surgelati • Danni cagionati a generi alimentari a seguito di un guasto all'impianto frigorifero o a un'interruzione imprevista dell'alimentazione elettrica L'assicurazione non copre: • danni a impianti frigoriferi nonché danni conseguenti a manipolazione errata	–	CHF 5 000	CHF 5 000
Bagaglio sostitutivo Per ogni sinistro, le spese per gli acquisti resisi necessari nel caso in cui l'impresa di trasporti incaricata perda o consegna in ritardo il bagaglio delle persone assicurate. Non è prevista alcuna franchigia.	–	–	CHF 1 000
Esclusioni			
• Esclusioni ai sensi della disposizione D7	✓	✓	✓
• Esclusioni generali ai sensi della disposizione D9	✓	✓	✓
• Esclusioni secondo la copertura di base ALL RISK di cui alla disposizione D10			✓

SA = somma assicurata ✓ incluso nell'assicurazione + assicurabile a titolo complementare – non assicurato

D9 Esclusioni generali Assicurazione mobilia domestica

L'assicurazione non copre:

- i veicoli a motore e i rimorchi, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio, per i quali è necessaria un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, ovvero lo sarebbe se gli stessi fossero immatricolati in Svizzera (esclusi i ciclomotori e le biciclette elettriche);
- i natanti, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio, per i quali è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile, ovvero lo sarebbe se gli stessi fossero immatricolati in Svizzera, nonché gli aeromobili, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio, che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
- le cose e i rischi che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale di assicurazione, nonché le cose per le quali è in corso un'assicurazione separata;
- i danni verificatisi in seguito ad atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano;
- i danni verificatisi in seguito a modifiche della struttura dell'atomo;
- i danni determinati da terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- i valori personali d'affezione e le spese per la ricostituzione di foto, film e registrazioni, nonché dati informatici e atti;
- i costi per copie pirata o contraffatte in relazione a dati;
- i danni dovuti a danneggiamento e perdita di dati cagionati da cyber-eventi (programmi nocivi, attacchi di hacker, contaminazione con virus informatici, ecc.);
- le spese per le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso;
- i rimorchi abitabili (roulotte), camper e abitazioni mobili, sempre con i rispettivi accessori;
- danni conseguenti ad appropriazione indebita di valori pecuniari e gioielli;
- i danni a veicoli a motore che si verificano in occasione della partecipazione a corse, rally o altre simili competizioni e alle relative prove sul percorso di gara, nonché i danni occorsi durante altri spostamenti con il veicolo su percorsi di gara o di prova ufficiali.

D10 Esclusioni secondo la copertura di base ALL RISK e Mobilia domestica protezione completa

Oltre alle esclusioni di cui alle disposizioni D7 e D9, l'assicurazione non copre:

- danni conseguenti a usura, invecchiamento, logoramento, deformazione, deperimento, insudiciamento, graffiatura, scalfittura o danneggiamento della vernice di qualsiasi tipo;
- danni conseguenti a imballaggio carente o insufficiente messa in sicurezza delle masserizie durante il trasporto, nonché danni che si verificano mentre le cose assicurate sono state affidate in consegna a terzi per il trasporto;
- danni determinati da distruzione o danneggiamento in occasione di lavori di pulizia, riparazione o ammodernamento eseguiti da terzi sulle cose assicurate;
- danni conseguenti all'azione progressiva di influssi termici o atmosferici, nonché causati dall'azione della luce, da reazioni chimiche o biologiche, da influssi climatici o dall'alterazione dei colori di quadri o pellicce;
- danni causati da parassiti;
- danni conseguenti a realizzazione forzata in virtù del diritto esecutivo, sequestro o distruzione da parte di organi statali, nonché danni riconducibili a disposizioni di autorità;
- danni ad animali domestici a seguito di malattia;
- danni ad attrezzature sportive, inclusi i relativi accessori, durante l'impiego in competizioni agonistiche;
- danni cagionati da cyber-eventi (programmi nocivi, attacchi di hacker, contaminazione con virus informatici, ecc.);
- danni dovuti alle caratteristiche naturali o carenti della cosa stessa;
- perdita o danneggiamento di valori pecuniari.

Parte E

Coperture aggiuntive mobili domestica

E1 Rottura di elementi in vetro / pietra dei mobili

E1.1 Rischi e cose assicurate

L'assicurazione copre i danni dovuti alla rottura delle lastre in vetro di mobili nei luoghi di rischio dichiarati nella polizza, incluse le lastre di tavoli in pietra naturale e artificiale e le basi in pietra.

Entro i limiti della somma assicurata, sono inclusi nella copertura:

- i danni consequenziali e/o complementari dovuti a un danno da rottura assicurato;
- i materiali simili al vetro, qualora vengano utilizzati al posto del vetro.

E1.2 Esclusioni

Oltre alle esclusioni di cui alla disposizione D9, l'assicurazione non copre:

- danni causati da graffiature / scalfitture;
- danni a specchietti, vetri ottici, vasellame in vetro, figure in vetro, vetro cavo (esclusi gli acquari e le strutture in vetrocemento) e lampade di ogni tipo (lampadine, tubi fluorescenti e al neon), piastrelle e lastre per pareti e pavimenti;
- danni ad apparecchiature e impianti tecnici, schermi e display di ogni tipo;
- danni a vetri di mobili o a incorniciature verificatisi durante lavori svolti da terzi (ad es. artigiani);
- danni che si verificano in relazione a un incendio o un evento naturale.

L'esclusione generale «disordini interni» non trova applicazione in caso di rottura di elementi in vetro / pietra dei mobili.

E2 Rottura di finestre, lavandini e vetri dello stabile

E2.1 Rischi e cose assicurate

L'assicurazione copre i danni dovuti alla rottura dei vetri di fabbricati nei luoghi di rischio dichiarati nella polizza, ivi inclusi:

- lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, cassette degli sciacquoni, bidet, piatti doccia e vasche da bagno;
- piani in pietra naturale e artificiale in cucine e bagni/WC;
- piani di cottura in vetroceramica;
- rivestimenti di facciate e rivestimenti murali di vetro e vetrocemento;
- cupole-lucernari;
- pavimenti in vetro;
- vetri di impianti solari;
- vetri di costruzioni all'aperto e cose installate a titolo permanente al di fuori del fabbricato assicurato, entro il perimetro del relativo terreno.

Entro i limiti della somma assicurata, sono inclusi nella copertura:

- i danni consequenziali e/o complementari dovuti a un danno da rottura assicurato, tuttavia senza sostituzione della rubinetteria (in particolare del miscelatore);
- i danni dovuti alla scheggiatura dello smalto di lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, cassette degli sciacquoni, bidet, piatti doccia e vasche da bagno; questa copertu-

ra trova applicazione esclusivamente per i locali utilizzati esclusivamente dallo stipulante e dalle persone assicurate;

- i materiali simili al vetro, qualora vengano utilizzati al posto del vetro.

E2.2 Esclusioni

Oltre alle esclusioni di cui alla disposizione D9, l'assicurazione non copre:

- danni a lampade di ogni tipo, nonché lampadine, tubi fluorescenti e al neon;
- danni a piastrelle e lastre per pareti e pavimenti; non rientrano in questa categoria le lastre in vetro e in materiali simili al vetro;
- danni ad apparecchiature e impianti tecnici, schermi e display di ogni tipo;
- danni ai vetri di fabbricati, alle loro incorniciature o a impianti sanitari verificatisi durante lavori svolti da terzi (artigiani, ecc.);
- danni riconducibili a cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione o manutenzione carente del fabbricato;
- danni che si verificano in relazione a un incendio o un evento naturale.

L'esclusione generale «disordini interni» non trova applicazione in caso di rottura di finestre, lavandini e vetri dello stabile.

E3 Costruzioni all'aperto

E3.1 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre i rischi e i danni di cui alla disposizione D7.

E3.2 Spese assicurate

Entro i limiti della somma assicurata, sono coperte le seguenti spese:

- le spese, comprese quelle di sgombero e di smaltimento, per il ripristino delle costruzioni all'aperto o delle cose installate a titolo permanente come vialetti, scale, muri di sostegno, accessi, posti giardino, pennoni di bandiera, impianti d'antenna, collettori di energia solare, registri e sonde interrati, cassette della posta, tende da sole, piscine, ivi comprese le coperture e le parti di impianti fisse, ecc.;
- le spese, comprese quelle di sgombero e di smaltimento, per il ripristino del terreno stesso e per la relativa ripiantumazione;
- le spese per il ripristino delle condutture del fabbricato della cui manutenzione è responsabile una persona assicurata.

E3.3 Esclusioni

Oltre alle esclusioni di cui alle disposizioni D7 e D9, l'assicurazione non copre:

- i danni alle cose che sono considerate fabbricato o parte del fabbricato, nonché alle cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione. Nei cantoni senza un proprio istituto di assicurazione degli stabili, per la distinzione tra fabbricati e cose mobili trovano applicazione le «Norme per

l'assicurazione degli stabili» di AXA; nei cantoni con un proprio istituto di assicurazione degli stabili e nel Principato del Liechtenstein, trovano applicazione le relative disposizioni di legge;

- fondazioni speciali, consolidamenti scavi generali e impermeabilizzazioni contro le acque del sottosuolo (palificazioni con trivellazione, battitura, in calcestruzzo, in legno e palificazioni speciali, palancole, berlinesi, palizzate a incastro e alternate, sbadacchiature, ancoraggi);
- superfici agricole utili e bosco;
- colture ad uso professionale, compresi i terreni che ne fanno parte;
- danni causati da grandine e pressione della neve a piante e colture, inclusi i relativi prodotti;
- danni dovuti a lavori di miglioramento del terreno da costruzione e a lavori per lo scavo di fondazione;
- spese di scopertura di condutture: oneri per scoprire e ricoprire le condutture posate;
- danni a dispositivi di protezione verificatisi durante l'uso a cui sono normalmente destinati.

E4 Terremoti ed eruzioni vulcaniche

E4.1 Rischi e danni assicurati

A complemento della disposizione D7, l'assicurazione copre i seguenti rischi e danni:

- danneggiamento, distruzione o scomparsa di mobilia domestica a seguito di terremoti o eruzioni vulcaniche.

E4.2 Terremoti

Danni conseguenti a scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre. In caso di dubbio sulla presenza di un evento tettonico è determinante la valutazione del Servizio Sismico Svizzero. I terremoti che si verificano nell'arco di 168 ore dalla prima scossa che ha causato danni costituiscono un unico evento. L'assicurazione copre tutti i sinistri il cui inizio si verifica durante il periodo di validità del contratto.

E4.3 Eruzioni vulcaniche

Danni causati dalla risalita o dalla fuoriuscita di magma, in connessione con nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi piroclastiche o di gas o colata lavica.

E4.4 Validità territoriale

In deroga alla disposizione D4, l'ambito di validità territoriale in caso di terremoti ed eruzioni vulcaniche è sempre limitato alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

E4.5 Esclusioni

Oltre alle esclusioni di cui alle disposizioni D7 e D9, l'assicurazione non copre:

- i danni conseguenti a vibrazioni la cui causa è riconducibile al crollo di cavità create artificialmente;
- i danni cagionati dall'acqua di bacini artificiali.

E5 Abitazioni mobili

E5.1 Oggetto assicurato

L'assicurazione copre l'abitazione mobile indicata nella polizza, ovvero l'abitazione mobile non immatricolata o il rimorchio abitabile (roulotte) non immatricolato. Entro i limiti del valore dichiarato dell'oggetto, la copertura comprende gli accessori e l'equipaggiamento supplementare stabilmente fissati, come la cucina, i posti letto e il tendalino. Gli accessori e l'equipaggiamento supplementare non fissi, come utensili da cucina, stoviglie o televisore non sono assicurati attraverso questa copertura aggiuntiva.

E5.2 Rischi assicurati

L'assicurazione copre i rischi specificati alla disposizione D7 nonché i danni da rottura alle seguenti parti dell'oggetto assicurato:

- finestre e abbaini;
- lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, cassette degli sciacquoni, bidet, piatti doccia e vasche da bagno;
- piani in pietra naturale e artificiale in cucine e bagni/WC;
- piani di cottura in vetroceramica.

L'assicurazione copre anche i materiali simili al vetro, qualora vengano utilizzati al posto del vetro per gli oggetti sopra citati.

Trasporti

La copertura comprende i danni subiti durante il trasporto dal veicolo/oggetto non immatricolato. Il nuovo luogo di rischio e quello vecchio devono trovarsi all'interno della Svizzera o del Principato del Liechtenstein.

E5.3 Prestazioni assicurate

Costi di riparazione

AXA paga le spese di riparazione, fino a concorrenza del valore attuale al momento del sinistro. Anche in caso di danno totale viene corrisposto al massimo il valore attuale.

Spese di scopertura di condutture

L'assicurazione copre anche le spese di scopertura fino a un importo massimo di CHF 5 000 per sinistro per condutture che servono all'abitazione mobile o alle cose che rappresentano strutture permanenti e per cui il proprietario dell'abitazione mobile è responsabile. L'assicurazione copre anche le spese connesse sostenute per:

- scoprire le condutture di trasporto di liquidi o gas;
- rimurare o ricoprire dette condutture dopo la loro riparazione o sostituzione;
- la ricerca di perdite, se queste sono necessarie per localizzare la perdita, a condizione che servano a ridurre le spese di scopertura;
- la riparazione eseguita nell'area della perdita.

Dette spese vengono assunte anche per le condutture all'esterno dell'abitazione mobile. Se le condutture in oggetto servono diverse abitazioni mobili, l'assicurazione si assume le spese in misura proporzionale.

Spese di sgombero

La copertura comprende anche, fino a un massimo del 20 % del valore dichiarato dell'oggetto, le spese di sgombero che si rendono necessarie a causa di un sinistro all'abitazione mobile. Vengono considerate le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dei residui dell'abitazione mobile assicurata dal luogo del sinistro, il loro trasporto al più vicino e adeguato luogo di raccolta o di scarico, nonché le spese per il deposito e la distruzione.

E5.4 Eventi e prestazioni non assicurati

Oltre alle esclusioni di cui alle disposizioni D7 e D9, l'assicurazione non copre:

- i danni a specchietti retrovisori e vetri del gruppo ottico;
- tutti i sinistri che si verificano se il veicolo/l'oggetto è immatricolato;
- i danni per i quali sussiste un obbligo di copertura presso un istituto cantonale di assicurazione;
- i danni d'esercizio di qualsiasi tipo;
- i sinistri conseguenti a carente manutenzione.

In relazione alle condutture per l'abitazione mobile assicurata, l'assicurazione non copre le seguenti spese:

- le spese per condutture posate per scopi aziendali;
- le spese per registri, sonde, accumulatori interrati e simili;
- le spese per ricerca, scopertura e riparazione di condutture se queste misure sono ordinate dall'autorità o vengono adottate ai fini della manutenzione, ossia del risanamento;
- le spese per misure di manutenzione e di prevenzione dei danni.

Parte F

Mobilia domestica protezione completa

F1 Smartphone, tablet ed elettronica d'intrattenimento

F1.1 Cose assicurate

L'assicurazione copre le seguenti cose appartenenti alla mobilia domestica e destinate all'uso privato: apparecchi elettronici, inclusa elettronica di comunicazione e d'intrattenimento come telefoni mobili, smartphone, macchine fotografiche e cineprese, smart watch, tablet, laptop, notebook, televisori, console da gioco, computer, droni, aeromodelli, modellini di navi, di auto e modellini ferroviari. L'assicurazione copre anche i dispositivi di rilevamento impiegati per la misurazione delle prestazioni in ambito sportivo, come ad es. computer per ciclismo e podismo, cardiofrequenzimetri, fitness tracker, altimetri, dispositivi GPS.

F1.2 Cose non assicurate

- Apparecchi domestici, per giardinaggio e per la cucina quali aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici, forni, lavastoviglie, frigoriferi, fornelli, mixer, forni a microonde, tosaerba, ecc.;
- biciclette, biciclette elettriche e attrezzi sportivi;
- gioielli, strumenti musicali e orologi;
- strumenti e attrezzi professionali;
- cose di terzi ricevute in custodia, a condizione che non siano state prese in locazione o in leasing dalle persone assicurate.

F1.3 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento improvviso e imprevisto per effetto di una forza esterna, nonché la perdita.

F1.4 Esclusioni

Trovano applicazione le esclusioni di cui alle disposizioni D7, D9 e D10.

F2 Biciclette, biciclette elettriche e attrezzi sportivi

F2.1 Cose assicurate

L'assicurazione copre le seguenti cose appartenenti alla mobilia domestica e destinate all'uso privato: biciclette, e-bike inclusi batterie e display, ciclomotori e attrezzi sportivi comprensivi dei relativi accessori (ad es. sci e caschi da sci, biciclette e caschi da ciclismo), nonché veicoli di tendenza come monopattini elettrici, Segway, bikeboard elettrici, ecc. classificati al massimo come ciclomotori secondo l'Ufficio della circolazione stradale.

Non sono considerati accessori i dispositivi di rilevamento per la misurazione delle prestazioni nello sport (cfr. esclusione).

F2.2 Cose non assicurate

- Abbigliamento sportivo, come tute da sci, abbigliamento da ciclismo, scarpe sportive, ecc.;
- smartphone, tablet ed elettronica d'intrattenimento;
- gioielli e strumenti musicali;
- strumenti e attrezzi professionali;

- tutti gli strumenti di rilevamento per la misurazione delle prestazioni in ambito sportivo;
- mazze da hockey di ogni genere;
- tutte le armi impiegate negli sport da combattimento quali ad es. spade, bastoni da combattimento, ecc.;
- cose di terzi ricevute in custodia, a condizione che non siano state prese in locazione o in leasing dalle persone assicurate.

F2.3 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento improvviso e imprevisto per effetto di una forza esterna, nonché la perdita.

F2.4 Esclusioni

Trovano applicazione le esclusioni di cui alle disposizioni D7, D9 e D10.

F3 Bagaglio

F3.1 Cose assicurate

L'assicurazione copre

- i bagagli durante i viaggi in aereo, oppure
- i bagagli portati con sé per viaggi con almeno un pernottamento, oppure
- i bagagli affidati a un'impresa di trasporti per il trasferimento degli stessi.

Il bagaglio costituisce sempre parte della mobilia domestica assicurata.

Bagaglio sostitutivo

L'assicurazione copre le spese per gli acquisti resi necessari nel caso in cui l'impresa di trasporti incaricata perda o consegni in ritardo il bagaglio delle persone assicurate (fino a un massimo di CHF 1000 per ogni sinistro, senza franchigia).

Spese per la riproduzione di documenti di viaggio

L'assicurazione copre le spese per la riproduzione di documenti di viaggio in caso di loro perdita.

F3.2 Cose non assicurate

- danni a cose assicurate che si verificano durante l'uso in viaggio;
- valori pecuniari (denaro contante, carte di credito e carte cliente, ecc.);
- biciclette, veicoli, natanti, sempre con i relativi accessori;
- merci, strumenti professionali e utensili professionali;
- cose di terzi ricevute in custodia, a condizione che non siano state prese in locazione o in leasing dalle persone assicurate.

F3.3 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento improvviso e imprevisto per effetto di una forza esterna, nonché la perdita.

F3.4 Esclusioni

Trovano applicazione le esclusioni di cui alle disposizioni D7, D9 e D10.

F4 Occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari di carattere medico

F4.1 Cose assicurate

L'assicurazione copre le seguenti cose appartenenti alla mobilia domestica e destinate all'uso privato (elenco esautivo, ulteriori cose sono assicurabili solo su richiesta):

- apparecchi acustici incl. accessori;
- sedie a rotelle di qualsiasi tipo (incluse quelle a trazione elettrica);
- veicoli per anziani;
- apparecchiature mediche di misurazione e di ventilazione meccanica;
- occhiali con correzione (incl. occhiali da sole con correzione);
- infusori di insulina;
- ausili per la deambulazione di qualsiasi tipo (stampelle, bastoni, deambulatori Rollator, ecc.).

F4.2 Cose non assicurate

cose di terzi ricevute in custodia, a condizione che non siano state prese in locazione o in leasing dalle persone assicurate o che vengano messe a disposizione dall'AVS, dall'AI, dalla cassa malati o dall'assicurazione contro gli infortuni.

F4.3 Prestazioni assicurate

AXA eroga le proprie prestazioni di cui alla disposizione J2 soltanto in via sussidiaria (a titolo integrativo) rispetto a quelle di altre assicurazioni quali AVS, AI, cassa malati, assicurazione contro gli infortuni, fino a concorrenza dell'importo indicato nella polizza.

F4.4 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento improvviso e imprevisto per effetto di una forza esterna, nonché la perdita.

F4.5 Esclusioni

Trovano applicazione le esclusioni di cui alle disposizioni D7, D9 e D10.

F5 Gioielli, orologi e strumenti musicali

F5.1 Cose assicurate

L'assicurazione copre le seguenti cose appartenenti alla mobilia domestica e destinate all'uso privato: gioielli come ad es. orologi e smart watch, anelli e collane, nonché strumenti musicali quali violini, pianoforti, tastiere, trombe.

F5.2 Cose non assicurate

- biciclette, biciclette elettriche e attrezzi sportivi;
- smartphone, tablet ed elettronica d'intrattenimento;
- oggetti d'uso come ad es. occhiali o strumenti di scrittura;
- strumenti e attrezzi professionali;
- cose di terzi ricevute in custodia, a condizione che non siano state prese in locazione o in leasing dalle persone assicurate.

F5.3 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento improvviso e imprevisto per effetto di una forza esterna, nonché la perdita.

F5.4 Esclusioni

Trovano applicazione le esclusioni di cui alle disposizioni D7, D9 e D10.

F6 Oggetti d'arte, collezioni e antiquariato

F6.1 Cose assicurate

L'assicurazione copre gli oggetti d'arte, i pezzi di antiquariato o le collezioni specificati nella polizza.

F6.2 Prestazioni assicurate

AXA si assume le spese di riparazione. Se queste superano il valore di mercato al momento del sinistro, viene rimborsato il valore di mercato. Al massimo viene corrisposta la somma convenuta a primo rischio.

F6.3 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento improvviso e imprevisto per effetto di una forza esterna, nonché la perdita.

F6.4 Validità territoriale

In deroga alla disposizione D4, la copertura è operante soltanto presso i luoghi di rischio assicurati specificati nella polizza.

L'assicurazione copre anche:

- trasporti di andata e ritorno verso e da un museo o luogo di rischio di un'asta ufficiale, incluso lo stazionamento in tale ubicazione per un periodo massimo di 6 mesi;
- trasferimenti tra i luoghi di rischio assicurati.

F6.5 Esclusioni

Trovano applicazione le esclusioni di cui alle disposizioni D7, D9 e D10.

Parte G Cyber Plus

L'assicurazione Cyber Plus offre una protezione per i pericoli di Internet. L'assicurazione combina misure di prevenzione e di reazione con prestazioni di protezione giuridica e finanziarie.

Prevenzione e reazione

Le prestazioni assicurate vengono erogate da fornitori di servizi esterni di AXA. Per usufruire delle prestazioni è necessaria una registrazione sul portale clienti AXA (myAXA).

Protezione giuridica

Qualora si verifichi un evento assicurato, AXA-ARAG tutela gli interessi giuridici delle persone assicurate. Le prestazioni di AXA-ARAG sono composte ogni volta dall'estensione della copertura assicurativa per ciascuna copertura conformemente alle disposizioni G1-G3 e dalle prestazioni e dai costi di cui alla disposizione G4.

Prestazioni finanziarie

Qualora si verifichi un evento assicurato, AXA eroga le prestazioni finanziarie indicate.

Panoramica delle coperture

L'assicurazione Cyber Plus di AXA offre i seguenti moduli di copertura.

	Prevenzione e reazione	Protezione giuridica		Prestazioni finanziarie
		Estensione della copertura	Prestazioni e costi	
conti online e carte di credito (ai sensi della disposizione G1)	✓ Monitoraggio di dati di login (ad es. indirizzi e-mail) e allerta in caso di fughe di dati in Internet	✓ Affermazione di pretese legali nei confronti di terzi (ad es. abuso di dati di login)	✓ Per ciascun caso giuridico sono assicurati servizi, prestazioni e costi ai sensi della disposizione G4	✓ Prestazioni finanziarie in caso di pregiudizi patrimoniali (in via sussidiaria ad es. da un abuso di carte di credito)
mobbing online e diritti d'autore (ai sensi della disposizione G2)	✓ Ricerca di contenuti lesivi della personalità o pregiudizievoli per la reputazione in Internet incl. diffida dell'autore e invito alla cancellazione del contenuto	✓ Affermazione di pretese legali nei confronti degli autori degli attacchi e dei gestori dei siti web	✓ Per ciascun caso giuridico sono assicurati servizi, prestazioni e costi ai sensi della disposizione G4	✗
Shopping online (ai sensi della disposizione G3)	✓ Monitoraggio di siti web incl. allerta in caso di possibili rischi (Browser-Extension)	✓ Affermazione di pretese legali (ad es. nei confronti di venditori e gestori di piattaforme)	✓ Per ciascun caso giuridico sono assicurati servizi, prestazioni e costi ai sensi della disposizione G4	✓ Pregiudizi patrimoniali causati da una mancata consegna, da una consegna errata o carente
recupero dati, rimozione di virus e assistenza informatica (ai sensi della disposizione G5)	✗	✗	✗	✓ Costi per lo specialista che esegue il ripristino dei dati, la rimozione dei virus o l'assistenza informatica. Le prestazioni devono essere obbligatoriamente organizzate da AXA.

AXA e i fornitori di servizi esterni non forniscono alcuna garanzia circa l'esito positivo di un salvataggio di dati o di una rimozione di virus, nonché per prestazioni di supporto IT, di prevenzione e reazione.

G1 Conti online e carte di credito

G1.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre le seguenti cose, utilizzate a titolo privato, appartenenti alle persone assicurate:

- carte di credito, carte di debito, carte cliente o carte SIM;
- conti online (ad es. e-banking, mobile banking come TWINT, shop online, account di posta elettronica, ecc.);
- elementi di identificazione o di autenticazione (ad es. dati di login o dati e documenti di identità).

L'assicurazione non copre:

- criptovalute e crypto-wallet, nonché tutte le relative transazioni.

G1.2 Eventi assicurati

- Acquisizione illecita delle cose e dei dati assicurati da parte di terzi (ad es. mediante skimming, hacking o furto);
- uso illecito di carte di credito, carte di debito, carte cliente o carte SIM;
- uso illecito di conti online;
- uso illecito di elementi di identificazione o di autenticazione (abuso di identità).

G1.3 Prestazioni assicurate Prevenzione e reazione

- Monitoraggio di account di posta elettronica e di dati delle carte di credito, incl. invio di segnali di alert, se questi sono colpiti da una fuga di dati (ad es. fuga di dati presso offerenti online);
- Supporto nella riattivazione di account di posta elettronica e cancellazione di falsi profili in caso di abuso di identità;
- Verifica delle e-mail ricevute in merito a un eventuale phishing (ad es. controllo del mittente e dell'URL nella e-mail);
- Avanzamento di pretese nei confronti di terzi (ad es. offerenti di carte di credito);
- Istruzioni e informazioni su potenziali pericoli nonché consigli su come comportarsi correttamente in Internet.

Protezione giuridica

Entro i limiti della somma assicurata specificata nella polizza, l'assicurazione copre le seguenti prestazioni:

- verifica del diritto e supporto nell'affermazione di pretese di cancellazione o modifica di dati in Internet;
- verifica del diritto e supporto nell'affermazione di pretese nei confronti di terzi nonché eventualmente presentazione di una denuncia penale;
- verifica del diritto e supporto in caso di controversie derivanti da contratti con società svizzere emittenti di carte di credito svizzere in relazione all'abuso di carte di credito.

Prestazioni finanziarie

In caso di evento assicurato e di esito negativo di un procedimento legale, AXA si fa carico del danno prodotto (incl. spese per la riproduzione di carte di credito nonché carte bancarie e di pagamento e documenti di identità), entro i limiti della somma assicurata specificata nella polizza.

La copertura è operante a titolo integrativo (ossia in via sussidiaria) per la parte del danno per la quale le persone assicurate devono rispondere nei confronti degli offerenti (ad es. emittenti delle carte di credito) ai sensi delle Condizioni Generali (per quanto concerne gli obblighi, si veda la disposizione J3).

G1.4 Obblighi

Le persone assicurate sono tenute ad adottare quelle misure precauzionali e regole di comportamento fondamentali richieste dalle circostanze e che siano per loro ragionevoli in base alla loro situazione personale. In caso di acquisizione illecita o di sospetto di abuso di cose e dati assicurati, inoltre, l'offerente in questione (ad es. emittente della carta di credito) deve essere subito informato e deve essere disposto il blocco immediato. In caso di violazione di questi obblighi, AXA è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale alla gravità della colpa delle persone assicurate.

G1.5 Validità territoriale

L'assicurazione è operante in tutto il mondo.

G1.6 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- i danni causati da persone che convivono con la persona assicurata;
- i danni a seguito del pagamento di ricatti a scopo di estorsione o di pagamenti effettuati a titolo volontario (ad es. romance scam, trucco del nipote, ecc.);
- i costi per abbonamenti e contributi di adesione;
- i costi per danni legati a un utilizzo a scopi professionali.

G2 Mobbing online e diritti d'autore

G2.1 Eventi assicurati

- **Violazioni della personalità:** lesione della personalità delle persone assicurate a seguito di offese, diffamazione o calunnia. La violazione della personalità deve essere commessa attraverso media elettronici e riconoscibile da terzi (ad es. cyber-mobbing, cyber-grooming). Ove concordato nella polizza, l'assicurazione copre anche le violazioni della personalità legate alle attività lavorative principali o secondarie delle persone assicurate;
- **Violazioni del diritto d'autore:** violazione dei diritti di autore in relazione a Internet.
- **Condivisione di contenuti illeciti:** la diffusione di contenuti illeciti in Internet da parte delle persone assicurate;
- **Pubblicazione di immagini private contro la propria volontà:** la pubblicazione di immagini private delle persone assicurate da parte di un terzo in Internet. Ciò deve avvenire contro la volontà delle persone assicurate.

G2.2 Prestazioni assicurate Prevenzione e reazione

- Monitoraggio di Internet nonché di piattaforme online accessibili pubblicamente, incl. invio di segnali di alert in caso di contenuti pregiudizievoli per la reputazione e lesivi della personalità che riguardano le persone assicurate (ad es. offese / insulti / mobbing);
- Invito a terzi ad astenersi da ulteriori violazioni della personalità e a cancellare i contenuti in oggetto;
- Invito ai gestori di piattaforme o di siti web a cancellare i contenuti lesivi della personalità;
- Istruzioni e informazioni su potenziali pericoli nonché consigli su come comportarsi correttamente in Internet.

Protezione giuridica

Entro i limiti della somma assicurata specificata nella polizza, l'assicurazione copre le seguenti prestazioni:

- verifica del diritto e supporto nell'affermazione di pretese legali;
- richiesta di interrompere gli attacchi lesivi della personalità, dietro minaccia di conseguenze legali;
- presentazione di una denuncia in sede penale;
- avanzamento di pretese di rimozione, omissione e risarcimento danni nei confronti dell'autore degli attacchi e del gestore di un sito web in caso di violazioni della personalità;
- difesa contro le pretese di risarcimento danni e difesa in sede penale nell'ambito del diritto d'autore (copyright) e in caso di condivisione di contenuti illeciti;
- tutela degli interessi in sede civile in caso di controversie contrattuali;
- mediazione tra le parti della controversia.

G2.3 Validità territoriale

L'assicurazione è operante in tutto il mondo.

G2.4 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

Violazioni della personalità:

- come conseguenza di una provocazione da parte di una persona assicurata. Ciò vale anche se la persona assicurata ha in questo modo risposto a una precedente provocazione dell'autore degli attacchi;
- in relazione allo svolgimento di un'attività di natura politica o religiosa delle persone assicurate.

Condivisione di contenuti illeciti:

in rapporto con crimini di cui la persona assicurata è accusata in sede di procedimento penale – ivi incluse le conseguenze in materia di diritto civile e di diritto amministrativo.

Attività professionali principali o accessorie:

pretese avanzate in relazione allo svolgimento dell'attività professionale, principale o accessoria, delle persone assicurate, se non menzionato esplicitamente nella polizza (persona di pubblico interesse).

G3 Shopping online

G3.1 Oggetto dell'assicurazione

- cose mobili destinate all'uso privato che vengono vendute da una persona assicurata in shop online o su piattaforme di vendita online;
- download destinati all'uso privato (ad es. film, ebook e programmi di software).

L'assicurazione non copre:

- valori pecuniari ai sensi della disposizione D6;
- criptovalute e crypto-wallet;
- oggetti virtuali (ad es. cose acquistate in app o giochi);
- merci deperibili, medicinali e integratori alimentari, armi, piante, animali e veicoli soggetti a immatricolazione (veicoli a motore, natanti e aeromobili);
- cose mobili acquistate o vendute per scopi commerciali.

G3.2 Eventi assicurati

- Mancata consegna o consegna parziale: cose mobili e download che, 30 giorni dopo la scadenza dell'ultima data di consegna comunicata, non sono stati consegnati o sono stati consegnati solo in parte;
- Consegna errata o carente: cose mobili che non sono state consegnate secondo l'ordinazione, non nello stato pattuito o in cattivo stato. La copertura assicurativa sussiste al massimo per 30 giorni a partire dalla ricezione dell'oggetto. Le caratteristiche che derivano dalla natura stessa della cosa non costituiscono una carenza (ad es. ombreggiatura di pellami, colore e struttura di prodotti in legno).

G3.3 Prestazioni assicurate

Prevenzione e reazione

- Monitoraggio di siti web incl. invio di segnali di alert durante la navigazione in Internet (Browser-Extension) nonché nella consultazione manuale di indirizzi URL;
- Avanzamento di pretese nei confronti di terzi (ad es. gestori di shop online), per richiedere la merce ordinata o ottenere il rimborso delle prestazioni;
- Istruzioni e informazioni su potenziali pericoli nonché consigli su come comportarsi correttamente in Internet.

Protezione giuridica

Entro i limiti della somma assicurata specificata nella polizza, l'assicurazione copre le seguenti prestazioni:

- verifica del diritto e supporto nell'affermazione di pretese nei confronti di venditori, acquirenti e fornitori, nonché di gestori di piattaforme.

Prestazioni finanziarie

In caso di evento assicurato e di esito negativo di un procedimento legale, AXA si fa carico delle seguenti prestazioni, entro i limiti della somma assicurata specificata nella polizza:

- rimborso del prezzo d'acquisto parziale o completo incl. spese di spedizione. La cosa non restituibile o non riparabile deve essere messa a disposizione di AXA su richiesta;
- in caso di oggetti danneggiati o difettosi, AXA può scegliere se far riparare la cosa, fornire un oggetto equivalente o rimborsare le necessarie spese di riparazione, al massimo tuttavia fino a concorrenza del prezzo d'acquisto;
- spese per rispedire le cose al venditore. Ciò vale a condizione che questi accetti la restituzione e sia d'accordo con una fornitura sostitutiva o con il rimborso del prezzo d'acquisto.

G3.4 Obblighi

Le persone assicurate sono tenute ad adottare quelle misure precauzionali e regole di comportamento fondamentali richieste dalle circostanze e che siano per loro ragionevoli in base alla loro situazione personale. Le persone assicurate hanno inoltre l'obbligo di verificare, entro un termine consueto per la cosa, lo stato degli oggetti assicurati. Nel caso sussista un difetto, questo deve essere immediatamente segnalato al venditore, al fornitore o al gestore della piattaforma. In caso di violazione di questi obblighi, AXA è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale alla gravità della colpa delle persone assicurate.

G3.5 Validità territoriale

L'assicurazione è operante in tutto il mondo.

- G3.6 Esclusioni**
L'assicurazione non copre:
- i danni a cose che sono state acquistate per essere rivendute o per l'utilizzo commerciale/professionale;
 - i difetti o la fornitura difettosa di programmi software;
 - danni consequenziali di ogni genere;
 - i costi per servizi e viaggi (ad es. per hotel, voli).

G4 Protezione giuridica – prestazioni e costi

G4.1 Prestazioni assicurate

In presenza di un caso giuridico assicurato, AXA-ARAG si fa carico dei seguenti servizi, prestazioni e costi, entro i limiti della somma assicurata specificata nella polizza:

Servizi

Consulenza giuridica e gestione del caso da parte di AXA-ARAG. Per i servizi erogati da AXA-ARAG viene applicata una tariffa oraria di CHF 200.

Spese assicurate

- Spese legali per l'intervento di un rappresentante legale, il quale è stato incaricato previo consenso di AXA-ARAG e il cui onorario è stato approvato da quest'ultima;
- Spese peritali per le necessarie perizie, disposte di comune accordo con AXA-ARAG o da parte di un tribunale;
- Spese processuali di tribunali e autorità statali a carico delle persone assicurate; sono escluse le spese per decisioni in prima istanza;
- Indennità ripetibili alla controparte che vengono imposte da un tribunale alle persone assicurate;
- Spese di incasso per la riscossione delle indennità spettanti alle persone assicurate in virtù di un caso giuridico coperto dall'assicurazione, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di fallimento;
- Cauzioni da versare in sede penale al fine di evitare la detenzione preventiva. Queste prestazioni vengono erogate alle persone assicurate a titolo di anticipo e devono essere da queste rimborsate;
- Spese per tribunale arbitrale e di mediazione a carico delle persone assicurate nell'ambito di un procedimento autorizzato da AXA-ARAG.

Ulteriori spese assicurate

- Spese processuali per decisioni ufficiali in prima istanza fino a concorrenza di un importo di CHF 500 per caso giuridico e anno di assicurazione;
- Avvocato della prima ora: prestazione a titolo di anticipo fino a CHF 5 000 per un difensore a cui hanno fatto ricorso le persone assicurate per la prima audizione in sede penale;
- Spese di interpretariato fino a CHF 5000 per i casi giuridici che presentano attinenza con l'estero;
- Perdita di guadagno fino a CHF 5000 a seguito di audizioni presso autorità, a condizione che tale perdita possa essere dimostrata;
- Spese di viaggio relative agli oneri necessari per comparire a udienze all'estero fino a CHF 5000.

Spese non assicurate

- Multe, pene convenzionali e altre prestazioni a carattere punitivo;
- Risarcimento di danni e riparazione del torto morale.
- Spese a carico di un terzo civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile. Qualora AXA-

ARAG eroghi tali prestazioni, la persona assicurata sarà tenuta a rimborsarle;

- Spese per atti pubblici, iscrizioni e cancellazioni in registri pubblici, nonché oneri per esami e autorizzazioni ufficiali di ogni genere;
- Spese per visite mediche, analisi ed esami per l'accertamento dell'idoneità o della capacità di guida;
- Tasse e spese per procedimenti davanti a tribunali e autorità sopranazionali o internazionali;
- Spese per far valere provvedimenti senza alcuna possibilità di successo sotto il profilo giuridico o dei fatti, nonché oneri per il recupero di crediti caduti in prescrizione e di crediti fatti valere nei confronti di società commerciali sovraindebitate.

Limite del valore del contenzioso

- Per un valore del contenzioso fino al limite della franchigia convenuta contrattualmente, il diritto alla copertura assicurativa è limitato a una consulenza giuridica una tantum da parte di AXA-ARAG.

G4.2 Sinistro e indennizzo in caso di controversia giuridica Estensione temporale della copertura assicurativa

- G4.2.1
- Un caso giuridico è assicurato quando la sua causa e/o il suo evento generatore, con la conseguente esigenza di protezione giuridica, insorgono durante la validità del contratto per il rischio in questione.

G4.2.2 Notifica di un caso giuridico

- La persona assicurata è tenuta a notificare tempestivamente ad AXA-ARAG un caso giuridico per il quale essa intende avvalersi di prestazioni coperte;
- Le persone assicurate devono ottenere il preventivo assenso da parte di AXA-ARAG prima di avviare un procedimento giudiziario per il quale viene richiesta la copertura assicurativa, ovvero prima di designare un rappresentante legale.

G4.2.3 Trattamento di un caso giuridico Partecipazione

Dopo la notifica di un caso giuridico, la persona assicurata deve fornire ad AXA-ARAG tutte le informazioni e le procure necessarie.

Procedura

Dopo aver esaminato la situazione giuridica, AXA-ARAG discute con la persona assicurata i passi successivi da adottare e conduce poi per conto della persona assicurata stessa le trattative per una risoluzione amichevole del caso. Laddove tali trattative rimangano infruttuose, spetta ad AXA-ARAG decidere circa la procedura successiva e l'opportunità di procedere in sede giudiziale.

Ricorso a un avvocato

AXA-ARAG decide se è necessario incaricare un legale.

- AXA-ARAG propone alla persona assicurata un avvocato da essa ritenuto idoneo;
- La persona assicurata conferisce il mandato e le procure necessarie all'avvocato, sollevandolo inoltre dal segreto professionale nei confronti di AXA-ARAG. La persona assicurata deve inoltre ottenere dal legale l'impegno a tenere al corrente AXA-ARAG circa gli sviluppi del caso e, in particolare, a mettere a disposizione di AXA-ARAG le informazioni e la documentazione necessarie per consentirle di assumere le opportune decisioni.

Libera scelta dell'avvocato

Nei seguenti casi la persona assicurata ha il diritto di incaricare un legale di sua scelta, designandolo di comune accordo con AXA-ARAG:

- qualora si renda necessario l'intervento di un rappresentante legale in previsione di un procedimento giudiziario o amministrativo (monopolio dell'avvocato);
- in presenza di conflitti di interessi, ovvero se la controparte della persona assicurata è una società del Gruppo AXA (eccetto AXA-ARAG), oppure se si tratta di un caso in cui AXA-ARAG deve garantire la copertura assicurativa anche alla controparte.

In caso di disaccordo sul rappresentante legale da designare, AXA-ARAG affida il mandato a un rappresentante legale scelto fra tre nominativi indicati dalla persona assicurata. Questi non possono appartenere allo stesso studio legale o allo stesso studio associato, ovvero essere collegati tra loro sotto altra forma.

Garanzia di assunzione delle spese

AXA-ARAG può fissare una scadenza per la garanzia di assunzione delle spese per prestazioni ai sensi della disposizione G4.1, prevedere condizioni e obblighi a carico di tale garanzia, ovvero limitare la stessa solo a una parte del procedimento o a un determinato importo. La comunicazione con cui la persona assicurata notifica all'avvocato l'ottenimento di una garanzia di assunzione delle spese non giustifica alcuna richiesta di assunzione del debito.

Transazioni

AXA-ARAG si assume gli impegni a suo carico derivanti da una transazione soltanto se ha dato preventivamente il proprio assenso a tale accordo.

Indennità processuali o ripetibili alla controparte

Le indennità processuali e ripetibili alla controparte che sono state riconosciute alla persona assicurata in sede giudiziale o stragiudiziale devono essere cedute ad AXA-ARAG fino a concorrenza delle prestazioni da questa erogate.

Scarse prospettive di successo

Se AXA-ARAG si rifiuta di corrispondere le prestazioni per un provvedimento a causa delle scarse prospettive di successo, essa deve motivare tempestivamente per iscritto la soluzione proposta e indicare alla persona assicurata la possibilità di seguire la procedura in caso di divergenze d'opinione. L'osservanza dei termini di impugnazione, di decadenza e di prescrizione compete in questo caso alla persona assicurata.

Procedura in caso di divergenze d'opinione

Qualora si riscontrino divergenze di opinione circa i provvedimenti da adottare per la risoluzione del caso, la persona assicurata ha il diritto di chiedere in proposito il parere di un esperto neutrale, da designare di comune accordo. Ciascuna delle parti deve anticipare la metà dei costi così sostenuti; la parte soccombente sarà poi tenuta a farsi carico della totalità delle spese. Non vengono corrisposte indennità ripetibili alla controparte. Se la persona assicurata non chiede di ricorrere a tale procedura entro 20 giorni dall'invio del rifiuto, si riterrà che vi abbia rinunciato. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo attraverso l'intervento dell'esperto, ovvero laddove la persona assicurata richieda tale opzione, ad assumere la decisione in luogo dell'esperto stesso è il giudice mediante procedura sommaria presso la sede, ossia il domicilio svizzero di una delle controparti.

Provvedimenti a proprie spese

Se la persona assicurata avvia a proprie spese un processo dopo che l'obbligo di prestazione è stato rifiutato per scarse prospettive di successo, AXA-ARAG si fa comunque carico dei costi sostenuti nell'ambito delle presenti CGA laddove la sentenza risulti più favorevole per la persona assicurata rispetto alla soluzione motivata per iscritto da AXA-ARAG o all'esito della procedura arbitrale.

Limitazioni ed esclusioni della responsabilità

Al di fuori dell'Europa, AXA-ARAG può incaricare un liquidatore esterno di fornire le prestazioni o limitare le stesse all'assunzione delle spese adeguate. AXA-ARAG non risponde in alcun modo della scelta dell'avvocato o dell'interprete, né del conferimento del relativo incarico, e nemmeno del tempestivo invio di informazioni o somme di denaro.

G4.2.4 Termine di notifica

La copertura assicurativa non è operante se il caso viene notificato ad AXA-ARAG dopo più di tre mesi dalla risoluzione della polizza. Qualora si sia verificato un ritardo più esteso senza colpa propria, la notifica del caso può essere recuperata non appena è venuto meno il motivo di tale ritardo.

G4.2.5 Liquidazione economica del caso

AXA-ARAG ha il diritto di liberarsi dal proprio obbligo di prestazione mediante compensazione dell'interesse materiale oggetto della controversia.

G4.3 Esclusioni generali

Assicurazione di protezione giuridica

L'assicurazione non copre la tutela degli interessi giuridici della persona assicurata:

- in tutti gli ambiti giuridici espressamente indicati come non assicurati;
- se la prima violazione del diritto o contrattuale, effettiva o presunta, è subentrata prima della stipulazione dell'assicurazione;
- nelle controversie con AXA-ARAG nonché
 - a) con gli avvocati e i periti da essa incaricati in un caso giuridico assicurato;
 - b) con AXA e fornitori di servizi esterni in relazione alle prestazioni derivanti dal presente contratto. La copertura assicurativa comprende però la tutela degli interessi giuridici in caso di controversie con le altre società del Gruppo AXA;
- in rapporto diretto o indiretto con crimini di cui la persona assicurata è accusata in sede di procedimento penale – ivi incluse le conseguenze in materia di diritto civile e di diritto amministrativo;
- in relazione a crediti e impegni ceduti alla persona assicurata o ad essa trasmessi in virtù di diritto successorio o di altro;
- in relazione a qualsiasi professione o attività lavorativa indipendente.
- L'assicurazione non copre le controversie giuridiche fra le persone assicurate mediante il presente contratto. Un'eccezione è tuttavia costituita dalla tutela degli interessi giuridici dello stipulante nei confronti di altre persone assicurate attraverso il presente contratto.

G5 Recupero dati, rimozione di virus e assistenza informatica

AXA organizza per i dispositivi elettronici assicurati i necessari provvedimenti per il salvataggio dei dati memorizzati, per la rimozione di virus, nonché per l'eliminazione di errori in caso di difetti tecnici. L'assicurazione copre inoltre i servizi di supporto IT nelle sedi registrate nella polizza.

Vengono erogate soltanto le prestazioni per le misure che sono state organizzate o disposte da AXA. Per ogni anno di assicurazione è coperto un numero massimo di due sinistri fino a concorrenza della somma assicurata concordata.

Obblighi di diligenza

Le persone assicurate sono responsabili per una corretta conservazione e protezione dei propri dispositivi elettronici e dei propri dati. Sono considerati obblighi di diligenza minimi:

- protezione degli accessi ai dispositivi assicurati (ad es. password, riconoscimento facciale);
- esecuzione degli aggiornamenti di software dei rispettivi produttori;
- programmi antivirus debitamente installati e aggiornati.

In caso di violazione degli obblighi di diligenza, AXA ha la facoltà di ridurre o sopprimere integralmente le prestazioni nella misura in cui l'insufficiente protezione abbia portato al verificarsi del danno o all'aumento dello stesso.

Validità territoriale

L'assicurazione è operante in tutto il mondo.

G5.1 Recupero di dati e rimozione di virus

G5.1.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i seguenti dispositivi elettronici, utilizzati a titolo privato, appartenenti alle persone assicurate:

- telefoni mobili, tablet, laptop, PC fissi (desktop), server, console da gioco, fotocamere, chiavette USB, ecc.;
- virtual cloud (ripristino dei dati dalla cronologia / backup);
- supporti di memoria e banche dati (ad es. SSD, NAS, SAN/DAS, RAID)

L'assicurazione non copre

- dispositivi elettronici o dati durante l'utilizzo a scopi professionali da parte delle persone assicurate;
- strumenti e attrezzi professionali;
- veicoli di ogni tipo, incl. i loro sistemi di archiviazione e computer di bordo;
- apparecchi domestici, per la cucina e per giardinaggio.

G5.1.2 Eventi assicurati

- Danneggiamento fisico;
- Difetto tecnico;
- Cyber-eventi (programmi nocivi, attacchi di hacker, contaminazione con virus informatici, ecc.).

G5.1.3 Prestazioni assicurate

- Spese per il salvataggio di dati danneggiati o andati persi;
- Spese per il reinserimento di dati su dispositivi, banche dati o account su cloud delle persone assicurate;
- Spese per la rimozione di virus o, se ciò non è possibile, la riconfigurazione del dispositivo.

G5.1.4 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- spese per danni conseguenti a errori di software (responsabilità del produttore);
- spese verificatesi a seguito dell'accesso consapevole da parte di persone assicurate nei sistemi di elaborazione dati di terzi. Rientrano in tale novero ad es. gli attacchi di hacker, l'impiego di software privi di licenza o di programmi idonei alla compromissione dell'ordinamento dei dati elettronici (virus informatici);
- spese per danni provocati ai dispositivi elettronici o ai supporti dati stessi;
- spese per licenze e diritti di utilizzo, nonché per l'acquisto di programmi e dati;
- spese per il ripristino di dati con contenuto penalmente perseguibile o di dati acquisiti in modo illecito;
- spese derivanti dall'utilizzo di dati sottratti da terzi e utilizzati in modo abusivo;
- il valore intrinseco dei dati perduti o danneggiati;
- i pagamenti dovuti a ricatti a scopo di estorsione per lo sblocco di dati.

G5.2 Assistenza informatica

G5.2.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i seguenti dispositivi elettronici, utilizzati a titolo privato, appartenenti alle persone assicurate:

- impianti TV, video, audio, home cinema, Smart Home;
- reti (WLAN);
- computer, laptop.

L'assicurazione non copre

- dispositivi elettronici o dati durante l'utilizzo a scopi professionali da parte delle persone assicurate;
- strumenti e attrezzi professionali;
- veicoli di ogni tipo, incl. i loro sistemi di archiviazione e computer di bordo;
- smartphone, cellulari, tablet, smart watch, orologi e wearable di ogni tipo;
- apparecchi domestici, per la cucina e per giardinaggio.

G5.2.2 Eventi assicurati

Difetti tecnici

Difetti di funzionamento a dispositivi elettronici assicurati.

Servizi di supporto IT

Per laptop e computer vengono inoltre erogate le seguenti prestazioni (elencate in modo esaustivo):

- assistenza nell'avvio e nel login;
- assistenza nel salvataggio di file e dati;
- impostazione di programmi e-mail;
- installazione di dispositivi esterni (ad es. stampanti o altoparlanti).

G5.2.3 Prestazioni assicurate

- Spese per la diagnosi di problemi IT;
- Spese per l'eliminazione di errori incl. test;
- Spese per servizi di supporto IT per laptop e computer.

G5.2.4 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- montaggio di dispositivi, impianti tecnici o sistemi di rete (ad es. impianti Smart Home);
- installazione e configurazione delle cose assicurate incl. sistemi software e operativi;
- spese per danni provocati a dispositivi elettronici, impianti tecnici, sistemi di rete o supporti dati stessi;
- eliminazione di errori di software;
- soluzioni di software individuali (ad es. ampliamento di prodotti Office) non vengono supportate.

Parte H

Assicurazioni complementari e servizi

H1 Colpa grave

AXA rinuncia a far valere il proprio diritto di riduzione delle prestazioni assicurative a seguito di colpa grave ai sensi della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Fanno eccezione gli eventi causati dallo stipulante o dalla persona avente diritto sotto l'influsso di droghe, medicinali o alcol. Dalla rinuncia alla riduzione delle prestazioni per i casi di colpa grave sono parimenti escluse tutte le prestazioni dell'assicurazione Cyber Plus, nonché i casi di danneggiamento, modifica o perdita di dati propri o di terzi. Restano inoltre fatte salve eventuali riduzioni conseguenti a violazione degli obblighi di diligenza in relazione a carte di credito e carte cliente (cfr. disposizione J4.1).

Se la guida di un veicolo a motore è assicurata nell'ambito della polizza con l'inclusione delle coperture complementari «Uso di veicoli privati di terzi» (C1) e «Uso di veicoli di car sharing e a noleggio» (C2), in caso di incidenti stradali e collisioni causati con colpa grave AXA rinuncia a far valere il suo diritto di riduzione, salvo laddove il conducente del veicolo abbia causato l'evento assicurato in stato di ebbrezza o di inidoneità alla guida o a seguito di grave violazione dei limiti di velocità (ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 della Legge sulla circolazione stradale). L'assicurazione non copre le riduzioni di prestazioni a seguito di colpa grave operate da altri assicuratori. Trovano applicazione le franchigie e le somme assicurate delle prestazioni interessate dal danno e assicurate nella polizza.

H2 Perdita di chiavi e servizio chiavi

H2.1 Chiavi in proprietà condivisa o esclusiva di una persona assicurata

Rientrano in questo novero le chiavi di appartamenti, case, proprietà immobiliari, casseforti e veicoli di ogni tipo. Sono equiparati alle chiavi anche i badge, le schede magnetiche e le app con funzione di chiave.

H2.1.1 Eventi assicurati

- Perdita e danneggiamento di chiavi;
- Inoperabilità improvvisa e imprevista di sistemi di chiusura;
- L'atto di chiudersi accidentalmente fuori dalla porta di accesso.

H2.1.2 Prestazioni assicurate

- Spese per la sostituzione delle chiavi;
- Misure immediate per l'apertura della porta (intervento di un servizio chiavi);
- Spese necessarie per la sostituzione della serratura, laddove il rispettivo luogo di rischio sia coperto attraverso un'assicurazione mobilia domestica di AXA. Sono determinanti le spese effettive per la modifica o la sostituzione di chiavi e serrature;
- Riparazione del sistema di chiusura, laddove il rispettivo luogo di rischio sia coperto attraverso un'assicurazione mobilia domestica di AXA.

Per tutte le prestazioni viene pagato un importo cumulativo massimo di CHF 10 000 per sinistro.

H2.1.3 Eventi e prestazioni non assicurati

- Sistemi di chiusura guasti o difettosi di veicoli;
- L'atto di chiudersi accidentalmente fuori dal veicolo;
- Spese in relazione a serrature, ossia sistemi di chiusura di veicoli;
- Spese di sostituzione e di riparazione per dispositivi mobili (tablet, smartphone, smartwatch, ecc.);
- Chiavi aziendali e i sistemi di chiusura del proprietario dell'azienda, ossia del datore di lavoro;
- Chiavi che la persona assicurata ha ricevuto da un'azienda di sua proprietà o di cui detiene quote e in cui occupa una posizione dirigenziale;
- Chiavi affidate a terzi (ad es. artigiani), per svolgere incarichi in appartamenti e case di persone assicurate.

H2.2 Chiavi (di terzi) ricevute in consegna

Rientrano in tale novero tra l'altro le chiavi di appartamenti in locazione, case di vacanza prese in locazione, cassette di sicurezza bancarie, casseforti, caselle postali, nonché chiavi ricevute in consegna dal datore di lavoro e chiavi di locali di associazioni. Sono equiparati alle chiavi anche i badge, le schede magnetiche e le app con funzione di chiave.

H2.2.1 Danni di responsabilità civile assicurati

L'assicurazione copre la responsabilità civile legale, laddove una persona assicurata perda o danneggi una chiave affidata, ovvero ne subisca il furto.

H2.2.2 Prestazioni assicurate

- Assunzione dell'importo al cui pagamento la persona assicurata è tenuta in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile. L'importo corrisposto è limitato a un massimo di CHF 10 000 per sinistro;
- Difesa contro le pretese di responsabilità civile ingiustificate; al massimo CHF 10 000 per sinistro;
- Misure immediate per l'apertura della porta (incl. organizzazione del servizio chiavi). Questa prestazione viene erogata anche se la persona assicurata si chiude per errore fuori di casa.

H2.2.3 L'assicurazione non copre

- Spese in relazione a serrature, ossia sistemi di chiusura di veicoli;
- Spese di sostituzione e di riparazione per dispositivi mobili (tablet, smartphone, smartwatch, ecc.);
- Chiavi che la persona assicurata ha ricevuto da un'azienda di sua proprietà o di cui detiene quote e in cui occupa una posizione dirigenziale;
- Chiavi affidate a terzi (ad es. artigiani), per svolgere incarichi in appartamenti e case di persone assicurate.

H2.3 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Le misure immediate sono previste soltanto per i luoghi di rischio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

H3 Servizio d'emergenza artigiani

H3.1 Prestazioni assicurate

In caso di emergenza assicurata, AXA organizza le necessarie misure immediate presso i luoghi di rischio dichiarati nella polizza (cfr. disposizione D4.1). AXA si assume le spese fino a concorrenza della somma assicurata concordata per l'intervento di un artigiano e per le misure da essa giudicate necessarie. Vengono erogate soltanto le prestazioni per le misure che sono state organizzate e disposte da AXA.

Per ogni anno di assicurazione è coperto un numero massimo di due sinistri fino a concorrenza della somma assicurata concordata.

H3.2 Emergenze assicurate Intasatura di tubazioni

AXA si assume le spese per la rimozione professionale di un'intasatura di tubazioni se i tubi di scarico (ad es. di vasche o docce, lavabi o lavandini, toilette o scarichi a pavimento) sono intasati e il problema non può essere risolto senza l'intervento di uno specialista.

La copertura non è operante

- per le spese relative ai lavori di manutenzione necessari con cadenza periodica;
- in caso di intasature riconducibili ad uso inappropriato;
- in caso di intasature verificatesi a causa di omessa manutenzione.

Installazioni e impianti sanitari

Qualora a seguito di un guasto l'acqua fredda e/o calda non possa più essere chiusa oppure l'afflusso di acqua risulti interrotto, AXA copre le spese per la rimozione professionale di tale inconveniente.

La copertura non è operante

- per la sostituzione di guarnizioni difettose e di componenti incrostati dal calcare di rubinetterie e boiler;
- per le spese relative ai lavori di manutenzione necessari con cadenza periodica.

Installazioni e impianti elettrici

In caso di guasti a installazioni elettriche e impianti elettrici, AXA si fa carico delle spese per la risoluzione professionale del problema.

La copertura non è operante

- per la riparazione di guasti ad apparecchiature elettriche ed elettroniche come ad es. lavatrici, congelatori, lampade, computer, televisori, videoregistratori e lettori DVD;
- per la riparazione di guasti ai contatori dell'energia elettrica;
- per le spese relative ai lavori di manutenzione necessari con cadenza periodica.

Impianto di riscaldamento

AXA si assume le spese per la rimozione professionale di difetti a impianti di riscaldamento se

- i radiatori non possono essere messi in funzione a causa di guasti a valvole termostatiche;
- i radiatori devono essere riparati a causa di un danno da rottura o di una perdita in un punto specifico;
- gli impianti di riscaldamento non possono essere messi in funzione a causa di un guasto alla caldaia, al bruciatore, alle cisterne o alle condutture degli impianti stessi.

In caso di mancato funzionamento imprevisto dell'impianto di riscaldamento senza che sia possibile un intervento utile da parte di un'impresa di impiantistica di riscaldamento, AXA copre i costi per il noleggio di opportuni apparecchi di riscaldamento ma non le spese di riparazione.

La copertura non è operante

- per la sostituzione di caldaie, bruciatori, cisterne, impianti di riscaldamento e relative condutture;
- per la sostituzione di radiatori;
- per la riparazione di danni dovuti a corrosione;
- per le spese relative ai lavori di manutenzione necessari con cadenza periodica.

Nidi di vespe / calabroni / api

AXA si assume le spese per l'eliminazione e/o il trasferimento professionale di nidi di vespe, calabroni o api. La copertura non è operante se la rimozione e/o il trasferimento di tali nidi non sono ammessi per motivi legali (ad es. protezione delle specie).

Infestazione parassitaria

AXA si assume le spese per la disinfestazione professionale delle seguenti tipologie di parassiti (elenco esaustivo):

- formiche;
- scarafaggi;
- pesciolini d'argento;
- topi e ratti;
- cimici dei letti.

L'assicurazione copre le necessarie analisi per la determinazione del tipo di parassita, ad es. in presenza di cimici dei letti.

La copertura non è operante

- per la rimozione di parassiti la cui infestazione è limitata ad animali e piante;
- per danni a edifici e alla mobilia domestica;
- per misure edilizie atte a evitare l'infestazione parassitaria (ad es. installazione di grate).

H3.3 Validità territoriale

Il Servizio d'emergenza artigiani è operante in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

H4 Assistance bicicletta e e-bike

H4.1 Veicoli assicurati

L'assicurazione copre i seguenti veicoli, a condizione che siano condotti da persone assicurate:

- biciclette;
- e-bike con pedalata assistita fino a 45 km/h (compresi);
- ciclomotori elettrici fino a 45 km/h (compresi);
- mezzi di locomozione per anziani a trazione elettrica;
- sedie a rotelle (a trazione sia manuale che elettrica);
- rimorchi omologati per il veicolo assicurato.

H4.2 Eventi assicurati

L'assicurazione copre l'indisponibilità imprevista e repentina del veicolo assicurato a seguito di

- guasto;
- incidente;
- collisione;
- furto o tentativo di furto;
- danneggiamento doloso da parte di terzi, di entità tale da impedire la prosecuzione del viaggio.

H4.3 Prestazioni assicurate
Vengono erogate soltanto le prestazioni per le misure che sono state organizzate o disposte da AXA. Per ogni anno di assicurazione è coperto un numero massimo di due sinistri fino a concorrenza della somma assicurata concordata:

Soccorso stradale 24 ore su 24 e traino

AXA organizza e paga il soccorso stradale. Se non risulta possibile far ripartire il veicolo sul posto, AXA paga il trasporto del veicolo assicurato nell'officina più vicina in grado di effettuare la riparazione oppure il rientro dello stesso presso il domicilio permanente del detentore in Svizzera. AXA si assume inoltre i costi per i pezzi di ricambio fino a CHF 50 per il soccorso stradale in loco, laddove tali parti di ricambio idonee siano presenti sul veicolo di autosoccorso.

Se alla luce delle circostanze AXA non può essere contattata e la persona assicurata deve pertanto provvedere direttamente a organizzare il soccorso stradale e il traino, AXA si assume le relative spese fino a un importo massimo di CHF 250 per evento.

Spese di trasporto ordinarie e supplementari

AXA paga le spese supplementari di trasporto per il rientro diretto presso il domicilio permanente della persona assicurata in Svizzera, ovvero fino a un importo massimo di CHF 500 per persona per la prosecuzione del viaggio fino alla località di destinazione.

Spese supplementari per vitto e alloggio

AXA paga le spese supplementari per vitto e alloggio sostenute dalle persone assicurate per la durata della riparazione qualora non sia possibile far ripartire il veicolo il giorno stesso, ovvero in caso di sosta imprevista, fino a un importo massimo di CHF 500 per persona.

H4.4 Validità territoriale
La copertura Assistance bicicletta e e-bike è valida in Europa.
Se il luogo del guasto non è accessibile in autovettura, la persona assicurata deve recarsi con il proprio veicolo assicurato in un luogo accessibile al traffico automobilistico. Durante la riparazione del guasto, la persona assicurata deve essere presente.

H4.5 Esclusioni
L'assicurazione non copre

- spese di manutenzione e per i tagliandi;
- costi di riparazione;
- spese in relazione all'evento assicurato (ad es. verbale di polizia);
- sostituzione dei veicoli assicurati in caso di furto;
- danni connessi al compimento di un crimine o delitto intenzionale o al tentativo di tali atti;
- danni in relazione alla violazione di disposizioni legali;
- danni conseguenti alla mancata osservanza delle indicazioni del fabbricante;
- danni che si verificano in occasione della partecipazione a corse, rally o altre simili competizioni e alle relative prove sul percorso di gara, nonché i danni occorsi durante altri spostamenti con il veicolo su percorsi di gara e di prova ufficiali;
- danni che si verificano durante lo svolgimento di altre discipline sportive ciclistiche come BMX, corse su pista, ciclismo artistico, dirt jump o simili;
- sinistri in relazione a cattiva manutenzione.

Parte I

Sinistro

I1 Aspetti generali

In caso di sinistro, l'avente diritto deve informare tempestivamente AXA o i fornitori di servizi/provider da essa autorizzati e certificati. In caso di violazione colposa di questo obbligo, l'indennizzo può essere ridotto o soppresso integralmente nella misura in cui tale inottemperanza abbia contribuito al verificarsi del danno o abbia inciso sulla sua portata o sul suo accertamento.

I2 Possibili modalità di notifica del sinistro ad AXA

- per telefono;
- online attraverso l'app myAXA oppure mediante l'apposito modulo di notifica di sinistro disponibile all'indirizzo [AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro);
- per iscritto.

AXA è autorizzata a richiedere a titolo integrativo anche una notifica di sinistro in forma scritta.

I3 Obblighi in caso di sinistro

I3.1 Responsabilità civile privata

AXA conduce le trattative con le parti danneggiate a proprio nome o come rappresentante della persona assicurata. Tutte le comunicazioni in forma scritta e orale e tutte le disposizioni ricevute da una persona assicurata devono essere inoltrate ad AXA.

Da parte sua, la persona assicurata non deve riconoscere nessuna pretesa delle parti danneggiate né effettuare pagamenti. Se viene intentata un'azione civile, la persona assicurata deve lasciare la condotta del processo ad AXA. Se in un procedimento penale vengono fatte valere delle pretese di diritto civile, la persona assicurata deve tenere al corrente AXA, fin dall'inizio, circa l'andamento del suddetto procedimento.

La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per la persona assicurata.

I3.2 Assicurazione mobilia domestica, assicurazione Cyber Plus, assicurazioni complementari e servizi

Dietro richiesta di AXA, la persona avente diritto è tenuta a motivare per iscritto il proprio diritto all'indennizzo. Sempre su richiesta, la persona avente diritto deve parimenti allestire una distinta firmata delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completa dell'indicazione dei rispettivi valori.

L'avente diritto ha l'onere di comprovare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate. L'avente diritto deve provvedere alla conservazione e al salvataggio delle cose assicurate, nonché alla limitazione del danno, attenendosi altresì a eventuali disposizioni da parte di AXA. Per l'assicurazione mobilia domestica vale inoltre quanto segue: In caso di furto, la persona assicurata deve avvisare immediatamente la polizia. Senza il consenso preventivo della polizia non è consentito cancellare o modificare le tracce presenti.

Qualora le cose rubate vengano recuperate, la persona assicurata è tenuta a darne tempestivamente informazione ad AXA. Se AXA ha già versato il relativo indennizzo, l'avente diritto deve restituire, previa deduzione di un importo per un eventuale minor valore o delle spese di riparazione, la liquidazione percepita per le cose recuperate o mettere le stesse a disposizione di AXA. Per l'assicurazione Cyber Plus vale inoltre quanto segue: la cosa non restituibile o non riparabile deve essere messa a disposizione di AXA su richiesta.

L'avente diritto come pure AXA possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno può essere valutato dalle parti stesse, da un perito designato in comune oppure mediante procedura peritale.

I4 Procedura peritale nell'assicurazione mobilia domestica

Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i due periti, a loro volta, ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando è stata sollecitata per iscritto a tale riguardo, su richiesta della controparte questo perito viene nominato dal giudice competente; lo stesso giudice nomina anche l'arbitro laddove i due periti non riescano ad accordarsi sulla sua designazione.

Le persone prive della necessaria competenza o che hanno un legame di parentela o comunque di altro tipo con una delle parti possono essere ruscate quali periti. Se il motivo della rusa è contestato, la decisione spetterà al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.

I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Devono essere determinati il valore a nuovo e il valore attuale che le cose colpite dal sinistro avevano immediatamente prima e dopo l'evento. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie. Gli accertamenti effettuati dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo laddove una delle parti dimostri che gli stessi si discostano in modo considerevole dalla fattispecie effettiva.

Ciascuna parte sopporta integralmente le spese del proprio perito e per metà quelle dell'arbitro.

Parte J

Indennizzo

J1 Responsabilità civile privata

Entro i limiti della copertura assicurativa prescelta, AXA corrisponde l'ammontare dell'indennizzo che la persona assicurata è tenuta a pagare al danneggiato in forza delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile. AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o, su richiesta della persona assicurata, paga le prestazioni relative all'assunzione facoltativa della responsabilità ai sensi della disposizione B3.3.

Le prestazioni di AXA (inclusi interessi di danno, spese legali e giudiziarie, indennità ripetibili a favore della controparte e spese di prevenzione dei danni assicurate) sono limitate alle somme assicurate per evento assicurato indicate nella polizza. La totalità dei danni derivanti dalla stessa causa di responsabilità, indipendentemente dal numero di danneggiati, è considerata come un unico evento.

La franchigia si applica per ciascun evento e si riferisce anche alle spese per la difesa contro le pretese ingiustificate. In caso di uscita da un appartamento in locazione, la franchigia concordata secondo la polizza viene dedotta un'unica volta. In caso di danni come locatario notificati nell'arco della durata della locazione, la franchigia viene dedotta per ogni evento.

J2 Assicurazione mobilia domestica, assicurazioni complementari e servizi

L'indennizzo viene determinato in base all'importo necessario al momento del sinistro per acquistare oggetti nuovi dello stesso genere, al netto del valore dei residui. In caso di danno parziale, l'indennizzo è limitato alle spese per la riparazione, al massimo però all'importo necessario per l'acquisto di un apparecchio nuovo.

In caso di assicurazione al valore attuale, viene risarcito l'importo pari al valore di una data cosa in considerazione dell'età, dell'utilizzo e dell'usura al momento immediatamente precedente al verificarsi del danno.

AXA può far eseguire le riparazioni ad aziende da essa incaricate oppure corrispondere l'indennizzo in natura o in contanti.

In caso di indennizzo in natura può trattarsi anche di cose rimesse a nuovo.

J2.1 Franchigia

Salvo diversamente concordato, la franchigia viene applicata soltanto una volta per evento. Laddove in seguito al ricorso a diverse coperture (cumulo di prestazioni, disposizione J2.4) siano previste più franchigie, viene dedotta quella d'importo più elevato.

La franchigia viene detratta dall'ammontare computato del danno.

J2.2 Spese

Spese di sgombero

Vengono considerate le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dei residui della mobilia domestica assicurata dal luogo del sinistro, il loro trasporto al più vicino e adeguato luogo di raccolta o di scarico, nonché le spese per il deposito e la distruzione.

Spese supplementari relative al costo della vita

Sono determinanti le spese supplementari comportate dall'inagibilità dei locali danneggiati, nonché le perdite di proventi da sublocazione. Da tale importo vengono dedotte le spese inevitabili (ad es. canoni di locazione e interessi ipotecari).

Spese per la sostituzione delle serrature

Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per la modifica o la sostituzione di chiavi (ovvero badge e schede magnetiche) e serrature dei locali utilizzati dallo stipulante e dalle ulteriori persone assicurate, presso i luoghi di rischio assicurati nella polizza nonché di cassette di sicurezza bancarie prese in affitto dall'avente diritto.

Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie

Vengono considerate le spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle misure necessarie.

Spese per la riproduzione di documenti

Sono determinanti le spese effettive sostenute per la riproduzione di originali e/o copie di documenti d'identità o di altro genere, nonché di titoli di viaggio, biglietti aerei e abbonamenti personali.

Spese per la limitazione del danno

Qualora queste spese e l'indennizzo superino congiuntamente la somma assicurata, vengono risarcite soltanto se si tratta di oneri sostenuti dietro espressa disposizione di AXA. Le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono indennizzate.

J2.3 Limitazioni delle prestazioni in caso di più luoghi di rischio

Se nella polizza sono assicurati più luoghi di rischio, trova applicazione quanto segue:

- presso il luogo di rischio trovano applicazione le limitazioni delle prestazioni secondo la copertura di base concordata (BASIC o COMFORT);
- in caso di diverse coperture di base per luogo di rischio (BASIC o COMFORT), fuori dell'abitazione trovano applicazione le limitazioni delle prestazioni secondo la variante COMFORT.

J2.4 Prestazioni da diversi moduli di copertura

Se, ai sensi della polizza o delle Condizioni Generali di Assicurazione, da un sinistro risulta il diritto a prestazioni da più coperture, queste vengono cumulate, al massimo fino all'ammontare computato del danno. Detto cumulo vale anche per prestazioni erogate da assicuratori terzi.

J2.5 Ordine dell'indennizzo nell'ambito della mobilia domestica in caso di diversi moduli di copertura

Se in caso di sinistro l'indennizzo viene prestato da diverse coperture, AXA indennizza in base al seguente schema, fermo restando il fatto che le prestazioni delle singole coperture devono prima essere interamente sfruttate:

- Coperture di base
- Assicurazioni complementari
- Coperture Mobilia domestica protezione completa

J3 Cyber Plus

Vengono erogate nell'ordine prestazioni dagli ambiti prevenzione, reazione, protezione giuridica e prestazioni finanziarie. AXA si fa carico dei danni patrimoniali prodotti, del prezzo d'acquisto completo o parziale oppure dei costi per un esperto. In caso di danno parziale, l'indennizzo è limitato alle spese per la riparazione, al massimo però al prezzo d'acquisto. La franchigia viene detratta dall'ammontare del danno e si applica per ciascun evento.

J4 Riduzione dell'indennizzo

J4.1 In caso di violazione degli obblighi di diligenza e degli obblighi contrattuali

Lo stipulante ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria e in particolare di adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati. Per quanto concerne le carte di credito e le carte cliente, è necessario osservare gli obblighi di diligenza richiesti dall'istituto che le ha emesse.

In caso di violazione colposa di norme e disposizioni, obblighi di diligenza e obblighi generali, l'indennizzo può essere ridotto o soppresso integralmente nella misura in cui ciò abbia contribuito al verificarsi del danno o abbia inciso sulla sua portata o sul suo accertamento. Non viene applicata alcuna riduzione laddove la persona avente diritto dimostri che il proprio comportamento non ha influito sul danno.

J4.2 In caso di sottoassicurazione

In caso di sottoassicurazione trovano applicazione le disposizioni di cui al punto D2.

J4.3 In caso di eventi naturali

In caso di danni materiali conseguenti a eventi naturali assoggettati all'assicurazione contro i danni causati da elementi naturali dell'«Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS)», trovano applicazione le rispettive disposizioni di legge.

In caso di danni che non sono assoggettati all'assicurazione legale contro i danni causati da elementi naturali, trovano applicazione le disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

J5 Esigibilità dell'indennizzo

L'indennizzo è esigibile dopo il termine di 30 giorni a contare dal momento in cui AXA ha ricevuto la documentazione necessaria per la determinazione del danno e per l'accertamento del proprio obbligo di prestazione. Dopo 30 giorni dalla data del sinistro è possibile esigere, a titolo di acconto, l'importo minimo che in base alle risultanze dovrà comunque essere pagato.

L'obbligo di pagamento di AXA è differito per tutto il tempo in cui l'indennizzo non può essere determinato o pagato per colpa dello stipulante o dell'avente diritto.

L'esigibilità dell'indennizzo non si configura in particolare finché sussistono dubbi circa la titolarità dell'avente diritto al percepimento del pagamento o risulta in corso un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale concernente il sinistro e il procedimento a carico dello stipulante o dell'avente diritto non è ancora concluso.

J6 Prescrizione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 5 anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.

Parte K

Definizioni

La seguente tabella riporta le definizioni dei termini tecnici utilizzati nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Concetto	Descrizione
Aeromobili	Sono annoverati nella categoria degli aeromobili: aeroplani, aerogiri (elicotteri), dirigibili, alianti, alianti a motore, palloni aerostatici liberi o frenati, aquiloni, aeromodelli, droni, attrezzi per sport aerei nonché razzi e veicoli spaziali.
Animali domestici	Sono considerati animali domestici gli animali come ad es. cani, gatti, conigli, capre, pecore o serpenti, che non vengono tenuti a scopo di lucro.
Anno di assicurazione	La scadenza principale è il termine annuo ricorrente in cui ha inizio il nuovo anno di assicurazione e, contestualmente, è dovuto il premio assicurativo. (Esempio: La scadenza principale è l'1.4. Di conseguenza l'anno di assicurazione dura dall'1.4. al 31.3.)
Appropriazione indebita	Una persona si appropria intenzionalmente di un bene mobile di terzi affidatole per conseguire così un indebito profitto.
Car sharing	L'impiego condiviso di veicoli da parte di più utenti dietro pagamento di un corrispettivo. I veicoli vengono sia offerti che presi a noleggio su piattaforme elettroniche a pagamento.
Certificato di domicilio (certificato di deposito della documentazione)	Atto in cui si conferma che una persona si è regolarmente annunciata in un comune.
Collisione	Danno conseguente a un evento repentino e violento verificatosi a causa di una forza esterna. Rientrano in tale novero tra l'altro i danni conseguenti a urto, scontro, ribaltamento e caduta.
Colpa grave	Agisce con colpa grave chi viola un obbligo elementare di prudenza (ad es. lasciare accesa una candela sull'albero di Natale e uscire a fare la spesa).
Cose ricevute in custodia	Oggetti che vengono affidati allo stipulante o a una persona assicurata per la custodia o per l'uso.
Costruzioni mobili	Le costruzioni senza fondamenta che non hanno carattere permanente, come ad es. i capanni da giardino o i depositi per attrezzi.
Danni complementari per elementi in vetro	Situazione in cui ad essere interessata da un danno è solo una parte di un insieme di oggetti coordinati, senza che sia possibile ripristinare l'insieme. (Esempio: viene danneggiato un lavabo, ma non il vaso del gabinetto ad esso coordinato. Il lavabo non può essere sostituito con uno nuovo sufficientemente simile per forma e colore, e di conseguenza deve essere sostituito anche il water).
Danni consequenziali	I danni che si verificano come conseguenza inevitabile di un evento assicurato, come ad es. i danni causati dall'acqua di spegnimento a seguito di un incendio.
Effetti di ospiti	Oggetti personali di un ospite (ad es. vestiti, cappotti, articoli sportivi, ecc.)
Industria dei veicoli a motore	A questa industria appartengono aziende che si occupano di riparazione, manutenzione e compravendita di veicoli a motore, ad es. officine automobilistiche e carrozzerie. Rientrano in questa categoria anche aziende che si occupano di produzione, trasformazione o immagazzinamento di veicoli.
Opera d'arte	Prodotto di un atto di creazione artistica.
Reddito lordo da attività lucrativa	Il fatturato realizzato attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa indipendente, senza deduzione di alcun costo o spesa.

Spese per la limitazione del danno	Oneri / misure che devono essere adottati dallo stipulante per minimizzare le conseguenze di un evento assicurato.
Strumenti e attrezzi professionali	Cose mobili di proprietà di una persona assicurata o da questa prese a noleggio o in leasing e utilizzate a scopo prevalentemente professionale (ad es. laptop, tablet, utensili, abbigliamento professionale). Nel novero degli strumenti e attrezzi professionali rientrano anche le cose mobili ricevute in consegna dal datore di lavoro e utilizzate a titolo privato.
Non rientrano invece nella definizione di strumenti e attrezzi professionali:	• merci; • prodotti semilavorati e finiti; • impianti installati in modo fisso e installazioni per l'esercizio di una professione.
Valore attuale	Valore della cosa (per es. una bicicletta) in considerazione dell'età, dell'utilizzo e dell'usura al momento del danno.



Notificare un sinistro?

Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido –
online all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myAXA.ch) (portale clienti)